



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

ALFIO SCUTO

Presidente della Corte di Appello

RELAZIONE

**sull'Amministrazione della Giustizia
nel periodo 1 luglio 2011 - 30 giugno 2012**

Assemblea Generale
26 gennaio 2013

PARTE PRIMA

**ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI
DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA**

INTRODUZIONE

Ringrazio le Autorità religiose, civili e militari, i rappresentanti del Governo nazionale e regionale, i parlamentari presenti, i rappresentanti e gli organi di enti, i notai, i docenti, i funzionari ed impiegati amministrativi, ogni altro interessato ai problemi della giustizia.

Ringrazio il pubblico presente.

Un particolare saluto va rivolto all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Consigli degli Ordini forensi, ai Consigli notarili del distretto ed alle Associazioni forensi - Camera Penale, Camera Civile e Tributaria, Associazione degli Avvocati Amministrativisti, Organismo Unitario dell'Avvocatura, Foro Democratico, Associazione Italiana Giovani Avvocati ed ogni organismo associativo degli esercenti la professione forense.

Li assicuro circa la mia ferma convinzione che l'attuazione del "*giusto processo*" e la realizzazione di un servizio idoneo, anche qualitativamente, a soddisfare le esigenze dei cittadini non possono che essere obiettivi comuni di magistrati ed avvocati, al di là dei rispettivi ruoli e della fisiologica dialettica su singoli aspetti dell'Amministrazione della Giustizia.

Ringrazio gli Organi di Polizia giudiziaria ed i Corpi tutti che costantemente, con impegno e professionalità, collaborano con gli uffici giudiziari. Essi assicurano l'ausilio necessario e garantiscono lo svolgimento dell'attività giudiziaria e l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Direzione Marittima, Vigili Urbani, Polizia Provinciale, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco).

Un sentito ringraziamento va rivolto al personale amministrativo della Corte che ha profuso il massimo impegno nello svolgimento delle attività preparatorie di questa cerimonia.

Va in particolare segnalata l'opera del personale di Segreteria della Corte, nonché l'impegno dell'Ufficio statistico nell'elaborazione degli indispensabili dati analitici.

Nella predisposizione della presente relazione mi ha dato preziosa collaborazione il dott. Filippo Pennisi, Presidente di Sezione del Tribunale di Siracusa, che ha curato la parte relativa alle problematiche di carattere generale e ha inoltre coordinato le relazioni egregiamente redatte dalla dott.ssa Grazia Longo e dalla dott.ssa Concetta Maiore, Consiglieri di questa Corte, per la parte dedicata alla giustizia civile e del lavoro, rispettivamente, dalla dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi, Presidente di Sezione del Tribunale di Catania, per la parte dedicata alla giustizia penale, dalla dott.ssa Maria Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale per i Minorenni, e

dal dott. Pietro Zappia, Presidente di Sezione della Corte, per la parte relativa alla giustizia minorile. Ad essi va rivolto il più sentito ringraziamento per l'impegno e la competenza che hanno contrassegnato la loro opera, senza che peraltro ne abbiano risentito le loro ordinarie attività presso i rispettivi Uffici.

Al fine di consentire l'immediata percezione dei risultati conseguiti e delle problematiche organizzative e di funzionamento dei vari uffici si è ritenuto, anche quest'anno, di inserire nell'apposito supporto informatico le relazioni pervenute in argomento da ciascun Ufficio giudiziario, nonché quelle delle Forze dell'ordine, delle Case circondariali e di reclusione del distretto e da parte di ogni altro Ente.

RICORDO DEGLI ASSENTI

Nel periodo di riferimento vanno ricordati i magistrati, funzionari ed impiegati, in servizio presso gli Uffici giudicanti, cessati dal servizio per morte, collocamento in pensione o dimissioni nel periodo 1/07/2011 - 30/06/2012.

Si segnalano tra i magistrati degli uffici giudicanti di questo distretto:

1. Brancatelli dott. Domenico, già Presidente del Tribunale di Ragusa, collocato a riposo per dimissioni dal 20/12/2011;
2. Lucchese dott. Paolo Vittorio, già Presidente del Tribunale di Siracusa, deceduto il 19/06/2012;
3. Materia dott. Rodolfo, già Presidente Sez. G.I.P. del Tribunale di Catania, deceduto il 06/05/2012;
4. Gari dott. Alfredo, già Presidente Agg. di Sez. G.I.P. del Tribunale di Catania, deceduto il 04/03/2012;
5. Giorlando dott. Angelo, già Presidente di Sezione del Tribunale di Catania, collocato a riposo dal 01/01/2012;
6. Milazzo dott. Filippo, già Presidente di Sezione del Tribunale di Catania, collocato a riposo dal 01/01/2012;
7. Corrao dott. Bartolo, già Presidente di Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, collocato a riposo dal 01/01/2012;
8. La Rosa dott. Gioacchino, già Consigliere della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo dal 01/01/2012;

Si segnalano i seguenti Giudici di Pace:

1. Pulvirenti dott.ssa Maria Anna Rosa, già Giudice di Pace Catania, deceduta il 17/11/2011;
2. Trovato dott. Giuseppe, già Giudice di Pace di Vittoria, collocato a riposo dal 04/02/2012;
3. Anastasi dott. Andrea, già Giudice di Pace di Catania, collocato a riposo dal 18/05/2012;

Tra il personale di cancelleria:

1. Rubera Antonina, già Direttore Amministrativo del Tribunale di Siracusa, collocata a riposo dal 01/06/2012;
2. Belfiore Vincenzo, già Direttore Amministrativo della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo dal 01/10/2011;
3. Carnevalini dott.ssa Maria Luisa, già Direttore Amministrativo del Tribunale di Siracusa, collocata a riposo dal 01/09/2011;
4. Capoferro Maria Claudia, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/10/2011;
5. Bivacqua Carmelina, già Funzionario giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/01/2012;
6. Burcheri Arcangela Grazia, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 09/12/2011;
7. Cannizzaro dott. Vittorio, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocato a riposo dal 01/12/2011;
8. Artale Antonio, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo per dimissioni dal 01/04/2012;
9. Guastella Maria, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocata a riposo per dimissioni dal 01/07/2011;
10. Musumeci dott. Vincenzo, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, non più in servizio dal 20/10/2011;
11. Morsello Luigi Sebastiano, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocato a riposo per dimissioni dal 01/07/2011;
12. Monteleone Pietro, già Funzionario giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo per dimissioni dal 30/12/2011;
13. Lo Presti Rosa, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocata a riposo dal 02/04/2012;

14. Di Pietro Cesario, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo dal 01/12/2011;
15. Sortino Maria, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo dal 01/07/2011;
16. Padova dott.ssa Carmen, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/05/2012;
17. Scaringella Rosa Lidia Maria, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Modica, collocata a riposo dal 01/09/2011;
18. Iozzia Giovanna, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/07/2011;
19. Gulisano dott.ssa Anna Maria, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/04/2012;
20. Gradanti Angela, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/04/2012;
21. Frasca Gianfrancesco, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocato a riposo dal 30/12/2011;
22. Franza dott. Ugo, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Siracusa, deceduto il 18/02/2012;
23. Scrofani Aldo, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo per dimissioni dal 01/07/2011;
24. Ferrara dott. Giovanni, già Funzionario giudiziario del Tribunale per i Minorenni di Catania, collocato a riposo per dimissioni dal 17/12/2011;
25. Cannizzaro dott. Salvatore, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocato a riposo per dimissioni dal 01/07/2011;
26. Campo Michele, già Cancelliere del Giudice di Pace di Vittoria, collocato a riposo per dimissioni dal 01/10/2011;
27. Battaglia Giuseppa, già Cancelliere del Tribunale di Catania, collocata a riposo dal 01/05/2012;
28. Isgrò Annunziata, già Cancelliere del Giudice di Pace di Noto, collocata a riposo per dimissioni dal 01/07/2011;
29. Lombardo Cecilia, già Assistente giudiziario del Tribunale di Caltagirone, collocata a riposo dal 02/01/2012;
30. Del Castillo Maria Teresa, già Assistente giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo dal 01/11/2011;
31. D'Orto Angela, già Assistente giudiziario della Sezione distaccata di Giarre, collocata a riposo dal 01/08/2011;
32. Pulvirenti Carmela, già Assistente giudiziario al Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/03/2012;

33. Alecci Filippo, già Assistente giudiziario del Tribunale di Modica, collocato a riposo dal 01/02/2012;
34. Sanfilippo Giuseppe, già Assistente giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo per dimissioni dal 31/12/2011;
35. De Francisci Maria, già Operatore giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo dal 01/05/2012;
36. Marcellino Rosalba, già Operatore giudiziario del Giudice di Pace di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/04/2012;
37. Patanè Michele, già Operatore giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Giarre, collocato a riposo dal 01/05/2012;
38. Marcellino Marina, già Operatore giudiziario del Tribunale di Catania, collocato a riposo dal 11/02/2012;
39. Spataro Paolo, già Operatore giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo dal 01/04/2012;
40. Campanile Salvatore, già Conducente di automezzi del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo per dimissioni dal 01/04/2012;
41. Quarrella Gina, già Ausiliario del Giudice di Pace di Ragusa, collocata a riposo dal 01/02/2012;
42. Modica Maria, già Funzionario UNEP, dell'Ufficio NEP del Tribunale di Modica, deceduta il 05/05/2012;
43. Zappulla Francesco, già Ufficiale giudiziario dell'Ufficio NEP del Tribunale di Siracusa, deceduto il 20/09/2011;
44. Cinnirella Giuseppe, già Ufficiale giudiziario dell'Ufficio NEP Sezione distaccata di Avola, collocato a riposo dal 01/11/2011;
45. Clissa Angela, già Assistente giudiziario dell'Ufficio UNEP presso la Corte di Appello di Catania, deceduta il 29/08/2011;
46. Di Maria Luciano, Assistente giudiziario dell'Ufficio NEP Sezione distaccata del Tribunale di Acireale, collocato a riposo dal 01/02/2012;
47. Garozzo Domenica, Assistente giudiziario all'UNEP presso la Corte di Appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/07/2011;
48. Leone Carmelo, Assistente giudiziario all'Ufficio NEP del Tribunale di Modica, collocato a riposo dal 01.01.2012;
49. Pavano Paola, Assistente giudiziario all'Ufficio NEP del Tribunale di Siracusa, non più in servizio dal 23/11/2011;
50. Barbagallo Giuseppe Antonino, già Ufficiale giudiziario dell'Ufficio NEP del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo dal 01/02/2012.

Si segnalano tra il personale di cancelleria degli uffici requirenti di questo distretto:

1. Pafumi Fulvia, già funzionario giudiziario in servizio presso la Procura Generale di Catania, collocata a riposo dal 01/10/2011;
2. Saccuzzo Maria Concetta, già funzionario contabile, in servizio presso la Procura Generale di Catania, collocata a riposo dal 01/01/2012;
3. Polizzi Gaetana, già funzionario giudiziario in servizio presso la Procura Generale di Catania, collocata a riposo dal 01/06/2012;
4. Franchini Giuseppe, già funzionario giudiziario in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocato a riposo dal 01/01/2012;
5. Penna Matteo, già Cancelliere in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocato a riposo dal 01/06/2012;
6. Pelligra Salvatore, già funzionario giudiziario in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocato a riposo dal 01/07/2011;
7. Lorefice Lucia, già Cancelliere in servizio presso la Procura della Repubblica di Siracusa, collocata a riposo dal 01/07/2011;
8. Avola Giovanna, già operatore giudiziario in servizio presso la Procura della Repubblica di Modica, collocata a riposo dal 30/06/2012;
9. Battista Angelo, già Direttore Amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania, collocato a riposo dal 01/03/2012.

Vanno altresì ricordati gli avvocati deceduti nel medesimo periodo:

ORDINE FORENSE DI CATANIA

1. Borgia Carmelo
2. Branca Rosario
3. Calabrese Silvestro
4. Cassaniti Concetto
5. Coppola Edistio
6. Ferrata Sebastiano
7. Filetti Pietro
8. Geraci Francesco
9. Gullotta Salvatore
10. Laganà Giovanni
11. Liotta Giuseppe
12. Lo Faro Pietro
13. Nucifora Giovanni
14. Paolillo Cinzia

15. Ricca Lucio
16. Saitta Grazia
17. Salanitro Nicolò
18. Sapienza Ugo
19. Sciotto Vittorio
20. Sgroi Leonardo
21. Toro Di Salvo Giuseppe
22. Marino Ignazio Maria

ORDINE FORENSE MODICA

1. Rustico Guglielmo

ORDINE FORENSE RAGUSA

1. Di Blasi Giovanni

ORDINE FORENSE SIRACUSA

1. Ippolito Vincenzo
2. Moscuza Pasqualina
3. Pizzo Angelo

Per tutti rimane, unitamente al ricordo, il riconoscimento e l'apprezzamento della preziosa opera svolta, nei rispettivi ruoli, a favore dell'amministrazione della giustizia.

Identiche espressioni vanno rivolte agli avvocati cancellatisi dai rispettivi albi:

ORDINE FORENSE DI CATANIA

1. Randazzo Salvatore
2. Abate Bruna
3. Abate Marco Salvatore
4. Aglianò Ubaldo
5. Anile Luigi
6. Arcidiacono Gabriella
7. Battiato Agata
8. Battiato Giuseppe Salvatore
9. Battiato Sonia Emanuela
10. Benenati Giuseppina Annalisa T.

11. Bono Katiuscia
12. Caravello Ornella
13. Cardone Vincenzo
14. Carpinato Rosario
15. Castorina Annamaria
16. Catania Vito
17. Chiechio Filippo
18. Condorelli Venera
19. Corbino Giuliana
20. Costanzo Bonaccorso Francesco
21. Cumin Gustavo
22. Damigella Michele
23. Delfa Alessandro Domenico
24. Di Fini Alessandra Emanuela
25. Di Gesu Sonia Carmelita
26. Dolci Elisabetta
27. Galati Silvia
28. Garozzo Patrizia
29. Giancola Elena
30. Gilotta Andra Giuseppe Antonio
31. Giuffrida Monica
32. Giuliano Francesco
33. Giustolisi Francesco
34. Greco Angela
35. Guarnera Eleonora
36. Guarrera Graziella
37. Interlandi Rita
38. La Magna Marco
39. Laquidara Giuseppe
40. La Vaccara Maria Antonietta
41. Lazzara Angelo Giuseppe
42. Licari Maddalena
43. Lodi Massimo
44. Lo Scalzo Giuseppe
45. Magginas Barbagallo Ioannis
46. Messina Sebastiano
47. Milazzo Orazio
48. Muscolino Giuseppe
49. Occhipinti Marina

50. Palumbo Angela
51. Pappalardo Anna
52. Paravizzini Anna Maria
53. Parisi Angela
54. Paterno Tiziana Maria Tina
55. Pennisi Gianluca
56. Pensavalle De Cristoforo Emma
57. Petracca Valentina
58. Petralia Simone
59. Piso Marco Maria
60. Portelli Maristella
61. Puglisi Alba Serafina
62. Raciti Alberto
63. Reitano Simona Giulia Clara
64. Ruggiero Antonio
65. Russo Francesco
66. Russo Gaetano Angelo
67. Russo Giuseppa
68. Russo Isidoro
69. Russo Simona Grazia
70. Scavini Mario
71. Schillaci Maria Concetta
72. Sciacca Carmelita
73. Scuderi Giuseppe
74. Sgroi Teodora
75. Tesi Emanuela Maria
76. Testaj Emanuele
77. Torella Loredana
78. Vacirca Vincenzo
79. Viante Mario
80. Ziccone Mariapaola
81. Aiello Placido Filippo
82. Cantarella Carmelo
83. Cappellani Salvatore
84. Cimino Luigi
85. De Cicco Vincenzo
86. Destro Donatella
87. Giudice Saro
88. Grasso Salvatore Antonino

89. Lavore Gabriele
90. Lo Giudice Nunziato
91. Magra Simone
92. Saitta Grazia
93. Sangiorgi Ersilio
94. Savoca Pietrina Elisa
95. Trovato Sabrina
96. Valenti Vincenzo

ORDINE FORENSE DI CALTAGIRONE

1. Borbone Elisa

ORDINE FORENSE DI MODICA

1. Brancati Alba
2. Curto Giombattista
3. Pazienza Orazia Marcella
4. Floridia Margherita
5. Zacco Antonella
6. Puglisi Teresa

ORDINE FORENSE DI RAGUSA

1. Bonanno Carmelo
2. Diquattro Giovanni
3. Cabibbo Nunziata
4. Fortunato Angela
5. Lacognata Giuseppe
6. Scrofani Franco
7. Cultrera Giuseppe
8. Chiarello Leo
9. Ficicchia Federica
10. Bognanni Anna Maria

ORDINE FORENSE DI SIRACUSA

1. Benanti Claudia
2. Bozzanca Giuseppe
3. Caia Corrado

4. Cappelletti Bruno
5. Caspanello Loredana
6. Centamore Adriana
7. Conigliaro Carmelo
8. Gaeta Antonio Maria
9. Guzzardi Valentina
10. Italiano Ivana
11. Riera Giuseppe
12. Scapellato Rosalinda
13. Serrentino Francesco
14. Spinoso Franco
15. Staffile Marco
16. Vella Antonino

ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

LA REVISIONE DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

Questa relazione non può iniziare senza alcune brevi notazioni sull'importantissima, attesissima riforma della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio contenuta nei d.lgs. n.155 e n.156 dello scorso 7 settembre, con cui è stata data attuazione alla delega legislativa conferita al Governo dall'art.1, comma secondo, della legge n.138 del 2011, nell'ottica della più generale e ormai nota operazione di *spending review* nella Pubblica Amministrazione.

Una tale assorbente cornice economicista, con l'ormai consueta clausola d'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, impronta di sé l'intera riforma che, come già rilevato nella relazione dello scorso anno, avrebbe già da tempo dovuto puntare a specifici obiettivi di razionalizzazione del risalente reticolo giudiziario e di maggiore efficienza dei relativi servizi (il che, ad esempio, non avrebbe escluso che, accanto alla soppressione di alcuni uffici non sorretti più da un'adeguata realtà socio-economica, fosse prevista l'istituzione di nuovi uffici giudiziari, secondo criteri di attuale utilità, ovvero, come prefigurato in una risoluzione del 1994 del Consiglio Superiore della Magistratura, che si potesse ottenere un miglioramento gestionale dei Tribunali di maggiori dimensioni attraverso una loro suddivisione in un tribunale penale e in un

tribunale civile, secondo una formula che tuttora appare più adeguata alla soluzione dei differenti problemi organizzativi dei due settori e a una migliore gestione delle scarse risorse disponibili), con risultati che si sarebbero potuti già oggi apprezzare.

I suindicati provvedimenti delegati hanno in sintesi previsto, alla prossima data del 13 settembre 2013, la soppressione di trentuno tribunali sull'intero territorio nazionale e l'accorpamento in sede centrale di tutte le sezioni distaccate di tribunale, nonché, nei tempi previsti dall'art.5 del d.lgs. n.156, la soppressione di quasi tutti gli uffici del giudice di pace sub-circondariali (ma con possibilità di mantenimento del singolo ufficio da parte degli enti locali interessati, previa assunzione delle spese del suo funzionamento).

Per quanto riguarda il nostro distretto accogliamo con soddisfazione il mantenimento, con opportune modifiche territoriali, del Tribunale di Caltagirone, importante presidio di legalità e di lotta alla criminalità organizzata nell'entroterra catanese; al contempo va registrata la dolorosa perdita del Tribunale di Modica, così ricco di tradizioni, accorpato al Tribunale del capoluogo di provincia, nella condivisa ottica di un rafforzamento delle strutture giudiziarie minori attraverso l'accorpamento di uffici vicini.

Scompaiono pure tutte le sezioni distaccate di tribunale, eredi delle tradizioni dell'indimenticata figura del pretore mandamentale, il cui funzionamento è però divenuto sempre più problematico in tempi di penuria di risorse umane e a fronte di un'evoluzione metodologica del lavoro giudiziario che privilegia i fattori di specializzazione del "mestiere" di giudice; presso il Tribunale di Catania restano peraltro forti le preoccupazioni per i profili logistici di gestione dell'accentramento delle ben sette sezioni distaccate presenti nel circondario, costituendo peraltro un problema ulteriore e più urgente rispetto a quelli che ormai da anni affliggono l'allogazione di tutti gli uffici giudiziari catanesi.

Poco condivisibile, invece, è la prevista modalità di "recupero" dei sopprimendi Uffici del Giudice di pace per effetto di una mera decisione delle singole amministrazioni locali, e ciò perché un tale progetto, più che la razionalizzazione della presenza di tali uffici sul territorio (come da tempo questa Presidenza aveva proposto attraverso l'accorpamento di quelli con limitato numero di affari ad altri di maggiori dimensioni, e ciò proprio al fine di una più efficiente utilizzazione del personale amministrativo e di un migliore rendimento complessivo del sistema), comporterà il mantenimento di quelli facenti riferimento ad enti locali più sensibili all'esistenza di un giudice "di prossimità" o anche solo più disponibili dal punto di vista finanziario, a prescindere dall'importanza geopolitica o socio-economica della singola sede.

Al di là degli elementi di perplessità o di preoccupazione, quello in esame costituisce comunque un passaggio organizzativo ormai ineludibile che, per un verso, impegna e impegnerà potentemente nei prossimi anni le capacità *manageriali* dei dirigenti degli uffici, i quali stanno già avviando opportune iniziative per anticipare alcuni degli effetti della riforma (conformemente, peraltro, ai recenti indirizzi forniti dal C.S.M.), e, per altro verso, impone **un nuovo modello di Amministrazione della Giustizia** che sia incentrato su figure “specializzate” di giudice, sull’implementazione dei processi di telematizzazione e informatizzazione della giurisdizione e dei servizi giudiziari, sull’immissione di nuovo personale amministrativo con qualifiche adeguate alle moderne metodologie del lavoro, sulla formazione e sull’aggiornamento.

ORGANICO DI MAGISTRATURA E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Nel periodo in esame il buon andamento della giurisdizione civile e penale è stato fortemente penalizzato dai vuoti d’organico del personale di magistratura lamentati, in misura maggiore o minore, da tutti gli Uffici del distretto. Allo stato tali scoperture distrettuali si attestano su una percentuale media del 14,90 per gli Uffici giudicanti e del 12,77 per quelli requirenti (fonte C.S.M.).

Gli Uffici periferici segnalano pure le difficoltà gestionali derivanti dal frequente avvicendamento dei magistrati, in genere di prima nomina, e dai non brevi tempi di copertura delle relative posizioni vacanti. In proposito un’utile iniziativa, che peraltro risulta già essere all’attenzione dei competenti uffici ministeriali e che potrebbe funzionare anche solo attraverso la previsione di un aumento dei tempi del c.d. posticipato possesso e la quasi automatica sua applicazione, sarebbe quella di far coincidere il momento in cui il magistrato trasferito lascia l’ufficio con quello d’arrivo del magistrato che ne prende il posto, col conseguente effetto di minimizzare le ripercussioni della sostituzione sul relativo ruolo.

Emblematico delle difficoltà, anche economiche, di copertura della complessiva pianta organica di magistratura è, del resto, il ritardo di diversi mesi registrato, proprio per difetto di copertura finanziaria, nell’immissione in servizio dei 325 vincitori del concorso bandito nel dicembre del 2009, immissione avvenuta solo nello scorso mese di giugno.

Con tali magistrati, al termine del loro tirocinio e solo nei primi mesi del 2014, si potranno colmare alcune delle lacune degli uffici in maggiore sofferenza, diminuendo così la scopertura complessiva negli uffici giudiziari italiani, che allo

stato risulta di ben n. 1.261 magistrati su un organico di n. 10.151 (fonte C.S.M.).

Ma in tale non breve intervallo, com'è ovvio, ulteriori vacanze d'organico verranno a crearsi, per effetto di pensionamenti, dimissioni e quant'altro.

E allora, in una tale situazione complessivamente deficitaria (ed almeno fintantoché non si riusciranno a recuperare i tempi concorsuali perduti nel passato decennio), va ancora una volta riconosciuto che l'impegno dei giudici onorari di Tribunale rappresenta un ausilio essenziale per il buon funzionamento degli uffici.

Anche le Procure della Repubblica hanno segnalato l'importante contributo dato dai Vice Procuratori onorari, il cui apporto è divenuto nei fatti indispensabile, specie per sostenere il ruolo della pubblica accusa nelle udienze celebrate presso le sezioni distaccate di Tribunale e per i reati minori.

Ancora una volta è stato così necessario disporre, in seno alla c.d. legge di stabilità di recente approvata dal Parlamento, l'ulteriore proroga di un anno delle funzioni dei magistrati onorari in servizio, dichiaratamente fino alla riforma organica della magistratura onoraria, preannunziata ormai dal lontano 1998, allorché l'art.245 del decreto legislativo istitutivo del giudice unico di primo grado ne prefigurò il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni.

Nonostante le diverse proposte di riforma presentate in Parlamento e pur a fronte delle comprensibili aspettative suscitate nel lungo tempo trascorso, nulla di concreto è stato finora realizzato.

La più recente circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari ha peraltro consentito un più ampio impiego dei magistrati onorari in servizio presso i Tribunali, i quali, tra l'altro, possono essere chiamati ad integrarne i collegi giudicanti e, in caso di significative vacanze d'organico, ad assumere la responsabilità di un ruolo.

Ancora più grave, e ormai quasi drammatica, si presenta la situazione d'organico del personale amministrativo, deficitaria soprattutto a causa dei continui pensionamenti dei dipendenti d'età avanzata, avvenuti praticamente senza una corrispondente immissione di nuove e più fresche risorse umane ormai da più di un decennio. Presso la Corte d'Appello è segnalata una scopertura attuale del 23%, e ciò addirittura rispetto a un organico recentemente rideterminato in riduzione, con l'ulteriore infausta prospettiva di un aggravamento delle presenti difficoltà operative a causa del previsto collocamento in quiescenza di parecchi altri dipendenti di provata esperienza. Analoghe criticità vengono evidenziate nella relazione pervenuta dalla Procura Generale della Repubblica. Il Presidente del Tribunale di Catania ha addirittura paventato il rischio di una paralisi di alcuni essenziali servizi. Dappertutto eccezionale risulta ormai la fondamentale attività di assistenza del magistrato all'udienza civile, sostituita da variegata e tollerate prassi che non contribuiscono certo al decoro e

all'efficienza del servizio. Il Presidente del Tribunale di Catania ha ancora segnalato l'incessante impoverimento del personale appartenente alla qualifica di ausiliario giudiziario, il che rende quotidianamente problematico garantire le esigenze minime delle singole cancellerie. Qualche beneficio potrà venire dalla prossima soppressione degli uffici del giudice di pace sub-circondariali, essendo previsto che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi venga riassegnato in misura non inferiore al 50% alla sede di tribunale o di procura limitrofa.

Perplessità ha così destato, benché se ne comprenda l'immediato obiettivo di rendere maggiormente accettata la riforma delle circoscrizioni giudiziarie col favorire le aspirazioni dei singoli dipendenti, l'interpello rivolto al personale "perdente posto" per effetto di tale riforma e finalizzato alla sua ricollocazione nei posti vacanti del distretto. Il timore è che si crei un'eccessiva divaricazione tra il carico di lavoro che, non dimentichiamo, affluirà comunque dalle sedi soppresse agli uffici accorpanti e le risorse con cui fronteggiare tale nuovo carico, in aggiunta al già oneroso carico preesistente. Il problema delle risorse umane disponibili dovrà comunque trovare quanto prima ben altre e più forti soluzioni.

È chiaro infatti al comune senso pratico che anche i maggiori sforzi individuali, anche le migliori capacità organizzative hanno un limite, quel limite costituito dall'adeguatezza delle "risorse impiegate" rispetto a un cruda realtà che vede il numero dei processi spinto verso l'alto dall'elevato indice di litigiosità in campo civile (da fonti ministeriali risulta infatti che il numero delle causa sopravvenienti in Italia, rapportati alla popolazione, è di poco inferiore alla sommatoria di quelli sopravvenienti, tutti insieme, in Francia, Germania e Spagna), dalla diffusa illegalità in campo penale, dalla farraginosità di un rito fin qui normalmente articolato su tre gradi di giudizio, da una legislazione compromissoria e alluvionale.

D'altra parte, la mancata immissione nell'Amministrazione di risorse umane nuove, come tali più preparate e motivate nel "padroneggiare" le moderne metodologie di lavoro impennate sul generalizzato impiego di strumenti tecnologici, rischia di penalizzare i previsti progetti d'informatizzazione dei servizi e della stessa attività giurisdizionale (il c.d. processo civile telematico, il sistema PolisWeb, il "*portale*" distrettuale), oltre a negare la fisiologica trasmissione di esperienza da parte del personale più anziano a quello più giovane.

E ancora una volta si è costretti a sottolineare come i problemi della Giustizia italiana non possano essere valutati esclusivamente in termini di produttività aziendale e che, pure in presenza di congiunture difficili come quella attuale (ma forse, più correttamente, proprio in momenti come questi), la domanda di Giustizia rimane un bisogno primario della collettività, i cui costi devono considerarsi socialmente utili e doverosamente riassorbibili nella fiscalità generale.

PROCESSI D'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI GIUDIZIARI

In un settore strategico della nuova amministrazione della Giustizia, quale quello dell'informatizzazione della giurisdizione e –più in generale- dei servizi giudiziari, il distretto della Corte d'Appello di Catania ha comunque raggiunto elevati *standard* di rendimento, soprattutto grazie all'interesse mostrato da magistrati, personale giudiziario, tecnici del C.I.S.I.A., con la fattiva collaborazione della locale classe forense.

Sull'intero territorio distrettuale è così attivo il servizio di consultazione dei registri informatici del contenzioso civile, delle esecuzioni mobiliari e immobiliari e delle procedure concorsuali denominato PolisWEB. L'Ufficio distrettuale del Magistrato referente per l'Informatica ha segnalato che la consultabilità del sistema è ultimamente migliorata in seguito alla “pulizia delle anagrafiche” ed è stata estesa anche al settore della volontaria giurisdizione.

Nell'intero Tribunale di Catania, ivi comprese le sue sette sezioni distaccate, è poi pienamente operativo, per tutti gli atti del processo civile, sia per il giudice che per le parti, il “processo civile telematico” (P.C.T.) a valore legale. Il P.C.T. rappresenta la maggiore e più complessa realizzazione del progetto di digitalizzazione della giustizia civile, mirando ad automatizzare, secondo precise regole tecnico-operative, i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari, nonché tra utenti interni (magistrati e cancellerie). Le finalità di tale realizzazione si indirizzano verso una riduzione dei tempi di gestione dei processi decisionali e un incremento delle possibilità di accesso e scambio delle informazioni tra l'ufficio giudiziario e il territorio.

Il sistema consente in particolare ai soggetti interni abilitati (magistrati) e esterni abilitati (avvocati, consulenti tecnici d'ufficio, altri ausiliari del giudice) di provvedere al deposito dei rispettivi atti secondo le modalità previste dal P.C.T., alimentando in modo automatico i registri di cancelleria.

Nel Tribunale di Catania, già sede-pilota del P.C.T., la trasmissione telematica degli atti processuali con valore legale avviene, limitatamente ai procedimenti monitori, già dal 3 dicembre 2008; per gli atti del processo esecutivo, a far data dal 1° settembre 2010; ancora, a partire dal 17 dicembre 2010, per tutte le procedure fallimentari disciplinate dalla riforma introdotta dal d.lgs. n.5/2006. Infine, in forza del decreto 27 aprile 2012 della Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero (D.G.S.I.A.), dal 16 maggio 2012 il P.C.T. ha valore legale **per tutti gli atti processuali** emessi dal giudice e depositati dalle parti e dagli ausiliari del giudice.

A questo proposito il Magistrato referente per l'Informatica nel settore civile ha manifestato il proprio intendimento, con la collaborazione dei

magistrati di riferimento presso i singoli uffici, le cancellerie e i locali Consigli dell'Ordine degli Avvocati, nonché avvalendosi della struttura tecnica del C.I.S.I.A. etneo, di promuovere la rapida diffusione del P.C.T. presso la Corte d'Appello di Catania e presso i Tribunali di Caltagirone, Ragusa e Siracusa.

È infatti a tutti evidente come, attraverso il deposito in via telematica degli atti, si riducano anzitutto gli oneri di accesso agli uffici, eliminando la gestione cartacea del fascicolo processuale, si comprimano ancora i tempi di lavoro del personale amministrativo, agevolando il lavoro dei magistrati, si consenta all'avvocato una conoscenza immediata e integrale del provvedimento adottato dal giudice.

Passaggio fondamentale per consentire la rapida implementazione del P.C.T. è la dotazione, per tutti i magistrati del distretto addetti alla trattazione di affari civili, di una postazione di lavoro (costituita da un computer fisso da utilizzare in ufficio e da uno portatile da impiegare fuori dalla sede di servizio) su cui sia stata previamente installata la c.d. consolle del magistrato, la quale costituisce un applicativo ministeriale che permette al singolo magistrato di organizzare il proprio ruolo, di visualizzare gli atti del fascicolo informatico, di firmare gli atti con firma digitale, di depositare in cancelleria i provvedimenti per via telematica, sia dall'ufficio giudiziario che da sito remoto.

Per l'accesso al detto applicativo da parte dei magistrati, nonché per il rilascio di atti firmati digitalmente sia da parte del giudice che da parte del cancelliere, sarà necessario l'uso di una carta personale dotata di microchip e protetta da un codice d'identificazione personale (*smart card*).

In tale direzione, pur tenendo conto dell'attuale ristrettezza di risorse e della conseguente necessità di operare secondo criteri di priorità, saranno indirizzate le prossime iniziative da parte dei competenti organismi.

Inoltre, dal 20 settembre 2011 nel circondario del Tribunale di Catania e dal 1° settembre 2012 nella Corte d'Appello di Catania e nei circondari del Tribunale di Siracusa e del Tribunale di Ragusa tutte le comunicazioni alle parti, previste nel processo civile, avvengono esclusivamente in forma telematica, ai sensi dell'art.51 d.l. n.112/2008, mentre negli uffici giudiziari di Caltagirone e di Modica le comunicazioni telematiche sono ancora effettuate ai sensi dell'art.136, comma secondo, c.p.c.; può comunque ritenersi che assai presto tutte le comunicazioni telematiche del processo civile verranno effettuate esclusivamente tramite PEC nell'intero distretto.

Quanto al settore penale, con nota del 16 ottobre 2012 il Direttore generale della D.G.S.I.A. ha comunicato che negli uffici della Corte d'Appello, del Tribunale di Sorveglianza, del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale di Catania sarà presto avviato, dopo avere ultimato il previsto periodo di formazione

del personale amministrativo e una volta consegnate agli uffici tutte le dotazioni *hardware* e *software* necessarie, il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali (SNT).

Sotto altro profilo, va ricordato che fin dalla fine del 2006 è stato completato il progetto di un sistema di siti informatici in campo distrettuale. Fornendo indicazioni sulle attività degli uffici giudiziari, tale sistema di siti risponde ad esigenze di comunicazione esterna, destinata agli operatori del diritto ed ai cittadini. Inoltre esso mira alla comunicazione interna attraverso la divulgazione della conoscenza dei flussi di lavoro e dei materiali didattici relativi alle iniziative di formazione. In prospettiva, un accurato “monitoraggio” organizzativo, affiancato da una crescita dei contenuti, potrà dare luogo alla riduzione dell’accesso fisico di pubblico alle cancellerie e ad un approccio semplificato ai servizi.

Al riguardo, sempre compatibilmente con le risorse disponibili, l’Ufficio del Magistrato referente per l’Informatica si propone le seguenti prossime priorità: a) un ampliamento dei servizi a disposizione degli utenti, attraverso l’introduzione di nuove funzionalità che permettano al cittadino di avere tempestive informazioni sullo stato dei procedimenti civili pendenti ovvero sull’*iter* necessario per usufruire dei servizi erogati dall’Amministrazione giudiziaria, e a tutti gli operatori qualificati di accedere agevolmente alle informazioni contenute in albi o registri; b) la creazione di una banca-dati telematica contenente la giurisprudenza degli uffici del distretto, con facoltà di una sua consultazione *on line* per gli operatori; c) l’introduzione di servizi di prenotazione e rilascio *on line* di certificati civili e penali a tutti gli utenti.

LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Va anzitutto segnalato che da quest’anno inizia la sua attività la Scuola Superiore della Magistratura, istituita con d.lgs. n.26 del 30 gennaio 2006 e che subentra, come struttura didattica autonoma, nella meritoria opera di formazione e aggiornamento professionale fin qui portata avanti, dapprima sperimentalmente, poi in forme sempre più strutturate, da appositi organismi costituiti nell’ambito del Consiglio Superiore della Magistratura (la commissione per il tirocinio e la formazione professionale, affiancata da un comitato scientifico).

Viene peraltro mantenuta, e nei propositi anzi rafforzata, l’attività di formazione parallelamente svolta in sede decentrata da magistrati appositamente nominati dal C.S.M. presso ciascun distretto.

Per quanto riguarda l'Ufficio del Magistrato referente per la Formazione decentrata presso il distretto di Corte d'Appello di Catania occorre segnalare come, nel periodo di riferimento, numerosi e pluridisciplinari siano stati gli incontri di studio organizzati, talvolta in collaborazione con organismi dell'Avvocatura, con altre associazioni professionali e con Istituzioni scientifiche operanti sul territorio nazionale.

Per ciascun incontro si è provveduto, di regola, alla predisposizione di un'adeguata documentazione scientifica di supporto, distribuita sia in forma cartacea che mediante posta elettronica. Gli incontri, aperti anche alle categorie professionali interessate, hanno visto la nutrita partecipazione anche di altri operatori del diritto e l'attiva partecipazione di esponenti del mondo universitario.

L'Ufficio ha inoltre organizzato tre corsi collettivi di apprendimento linguistico per la lingua inglese, ciascuno della durata di sessanta ore, attraverso la stipula di una convenzione con un istituto specializzato di Catania.

Sono state inoltre proseguite e sviluppate alcune iniziative avviate negli anni precedenti, e in particolare l'opportunità della consultazione legislativa e giurisprudenziale offerta ai magistrati del distretto con l'acquisto di licenze multiple di banche-dati *on line* e, grazie alla collaborazione del personale addetto alla biblioteca della Corte, anche il servizio di periodica trasmissione, alla casella di posta elettronica di ciascun magistrato, degli indici delle riviste cartacee pervenute alla biblioteca stessa, con invio, su eventuale specifica richiesta e sempre in via telematica, di copia di articoli o sentenze rilevati dalla lettura di tali indici.

In tema di "buone prassi" va pure segnalato che l'Ufficio per la Formazione decentrata si è fatta promotrice di un'iniziativa diretta a promuovere lo scambio di conoscenze tra giudici di primo e di secondo grado: con decreto del 19 ottobre 2011, su richiesta dei Referenti del settore civile e del settore del lavoro, il Presidente della Corte d'Appello ha infatti disposto che le sentenze pubblicate dalle sezioni civili e del lavoro della stessa Corte siano trasmesse in copia al giudice togato che ha emesso la sentenza di primo grado.

Altrettanto significative le attività formative organizzate dalla sede di Catania della Scuola del Ministero della Giustizia per la Formazione e l'Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione giudiziaria, con la partecipazione di numerosissimi dipendenti su argomenti di interesse specifico, quali corsi di formazione sul Portale WEB F.U.G., sul Casellario europeo e sull'applicativo c.d. SIAMM, nonché corsi di formazione indirizzati ai neo-assistenti giudiziari e che ha visto coinvolti n. 239 dipendenti.

STRUTTURE E RISORSE GIUDIZIARIE

Anche nell'anno di riferimento la situazione complessiva di strutture e risorse giudiziarie è rimasta sostanzialmente immutata rispetto alle denunce d'inadeguatezza argomentate nelle precedenti Relazioni sulla Amministrazione della Giustizia.

La disposta revisione delle circoscrizioni giudiziarie, efficace già nella seconda metà dell'anno, rischia di acuire ancor di più, per via del previsto accorpamento delle sedi periferiche a quelle centrali, i problemi logistici del distretto, e in particolare quelli degli uffici presenti nella città capoluogo.

Più in dettaglio va anzitutto confermato che anche nel decorso anno qualche risultato è stato acquisito grazie agli effetti della legge della Regione Sicilia n.6 del 31 maggio 2005 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità), che ha fatto affluire agli uffici giudiziari siciliani (e -quindi- anche a quelli del distretto di Catania, secondo richieste avanzate da questa Presidenza e -parallelamente- dalla Procura Generale della Repubblica, tenendo pure conto delle esigenze degli altri uffici giudicanti e requirenti, rispettivamente) strumenti informatici e, in genere, attrezzature materiali.

Forniture informatiche e di arredi per ufficio sono pervenute anche da parte del superiore Ministero; da segnalare, in particolare, l'invio di alcune apparecchiature cc.dd. scanner da utilizzare nell'ambito del P.C.T..

Gli Uffici hanno comunque rappresentato l'assoluta insufficienza dalla dotazione finanziaria ricevuta lo scorso anno, tale da non riuscire a coprire il fabbisogno minimo per il funzionamento dei servizi. Problematica è divenuta perfino la spesa per la pubblicazione di questa Relazione, che pur rappresenta un'occasione importante, se non unica, per rendere pubblico conto sullo stato della Giustizia in ciascun distretto di Corte d'Appello.

Un sintomo di tali difficoltà può, del resto, ricavarsi dalla vicenda che ha dato luogo all'adozione della recente circolare ministeriale che invitava gli uffici a limitare il ricorso ai servizi di registrazione e trascrizione degli atti processuali penali, in attesa dei fondi richiesti al Ministero dell'Economia e da destinare alle ditte che avevano in appalto il servizio di stenotipia, le quali risultavano creditrici di oltre nove milioni di euro, trovati *in extremis*, prima che si verificassero disservizi, solo facendo ricorso alle risorse del c.d. Fondo Unico Giustizia.

Ancora una volta non può allora non sottolinearsi come la prolungata politica dei tagli "lineari" del bilancio statale, senza la minima considerazione della peculiarità dei singoli settori colpiti, non possa essere condivisa.

Infatti, se appare comprensibile un intervento volto a contenere le spese nell'Amministrazione della Giustizia, come in ogni altro settore dello Stato, un simile intervento non può però svolgersi senza una valutazione, anche comparativa, della peculiarità e delle finalità sociali delle diverse ragioni di spesa e, soprattutto, senza dimenticare che nel settore dell'Amministrazione della Giustizia non può operarsi alcun serio rapporto tra costi e benefici secondo una visione strettamente aziendalistica che non tenga conto del rilievo per cui la giurisdizione è garanzia ineliminabile per tutti i consociati, indipendentemente da quanti ad essa si rivolgano e dallo specifico rapporto tra costi del servizio e vantaggi economici che lo Stato o i singoli utenti ne conseguano.

E a questo proposito va ricordato anche quest'anno quanto espresso, in data 17 novembre 2010, dal Consiglio d'Europa, il quale ha raccomandato agli Stati membri che *“ogni Stato deve assegnare ai tribunali risorse, strutture e attrezzature adeguate che consentano loro di operare in conformità delle esigenze di cui all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo (diritto ad un processo equo, n.d.a.) e per consentire ai giudici di lavorare in modo efficace”* e, ancora, quanto affermato dall'Assemblea generale dell'ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary) nella Dichiarazione di Vilnius approvata il 10 giugno 2010, nella parte in cui ha avvertito che *“la giurisdizione deve continuare a garantire, **anche in situazioni di crisi economica**, il diritto fondamentale di ciascun cittadino di accesso alla giustizia, di effettiva protezione dei diritti fondamentali e di una risposta giudiziaria di qualità in un tempo ragionevole”*.

E ancora una volta va pure messa in evidenza l'intima contraddizione determinatasi nel sistema, e cioè che quanto viene risparmiato con una politica di tagli eccessivi ai fondi da destinare all'Amministrazione della Giustizia rischia di essere speso dalla stessa o da altre Amministrazioni statali per indennizzi liquidati a titolo di riparazione del danno da irragionevole durata dei processi, come conseguenza delle sempre più diffuse ed onerose richieste d'applicazione della c.d. legge Pinto.

Il problema delle risorse per l'Amministrazione della Giustizia investe pesantemente anche la posizione del personale giudiziario, sia in termini di scopertura d'organico, come già illustrato in precedenza, che in termini di gratificazioni economiche e professionali.

Si è più volte sottolineato, ed è bene continuare a farlo, che tale personale svolge, nel suo complesso, un ruolo assolutamente peculiare per tipo e complessità di attività e per emergenze e rischi che vi sono connessi, e lo svolge con assoluto impegno, specie in alcuni uffici (Procure della Repubblica, Uffici giudicanti in materia penale) ove le necessità dell'impegno trascendono i limiti di orario ed i compensi per lavoro straordinario, dando

luogo a disagi tuttavia affrontati con pieno spirito di sacrificio, e comunque in tutti quegli uffici, anche non penali, che si trovino a fronteggiare situazioni di difficoltà oggettiva per urgenza di adempimenti o assoluta insufficienza di personale.

Va poi potenziato lo sforzo economico per l'informatizzazione dei servizi, senza il quale l'intervento dello Stato, cospicuo e crescente negli anni Novanta, mancherebbe di conseguire gli obiettivi che ci si era prefissi e che per di più, a fronte dell'attuale penuria di risorse umane, sono nel frattempo divenuti irrinunciabili.

In proposito va pure segnalato che presso alcuni Tribunali (Siracusa, Modica) e Procure della Repubblica del distretto (Catania, Siracusa, Caltagirone) sono in corso di svolgimento progetti di rafforzamento della rispettiva capacità operativa finanziati con fondi europei (c.d. "Progetto Best Practices") e indirizzati a interventi in vari campi (analisi e riprogettazione dell'organizzazione dell'ufficio; digitalizzazione e informatizzazione dei servizi; predisposizione di una "*carta dei servizi*" per avvocati e cittadini; realizzazione di un "*bilancio sociale*" dell'attività istituzionale svolta).

Quanto ai gravi problemi logistici degli Uffici giudiziari catanesi, va registrato in positivo l'avvenuto reperimento di una nuova e più efficiente sede per il settore del Lavoro, negli ambienti locati dal Comune di Catania in via Guardia della Carvana, ove il trasloco è in corso. Grave e senza prospettive, allo stato, è invece l'annosa vicenda che impegna la mai compiuta ristrutturazione dello stabile di Viale Africa, i cui termini possono essere riassunti col ricordare che nell'ormai lontano 2001 l'immobile in questione venne acquistato dal Comune di Catania grazie a un finanziamento di ben 54 miliardi di lire a totale carico dello Stato, che la consegna dell'intero complesso immobiliare avvenne negli anni 2003-2004, che già con ritardo si provvide da parte dell'Amministrazione comunale di Catania all'espletamento della gara d'appalto per la progettazione della prevista ristrutturazione, che il progetto esecutivo per i relativi lavori venne depositato nell'ottobre del 2007, che nel frattempo l'immobile è rimasto inutilizzato e in condizioni d'abbandono, cosicché già da qualche tempo si è iniziata una riflessione per individuare eventuali soluzioni alternative o aggiuntive rispetto a una struttura che non solo non è stata finora resa funzionale all'uso cui era destinata, pur dopo largo esborso di denaro pubblico, ma che nel tempo è andata incontro ad un inesorabile degrado.

Numerosissime riunioni della locale Commissione per la Manutenzione dei Locali hanno visto l'argomento all'ordine del giorno e apposite conferenze di servizi tra i soggetti istituzionali interessati alla realizzazione dell'opera sono state organizzate al fine di sbloccare la grave "impasse" in cui il progetto

di organica sistemazione degli uffici giudiziari cittadini era precipitato, perché è evidente che la funzionalità dei servizi collegati all'esercizio dell'essenziale funzione giurisdizionale non può essere disgiunta dal soddisfacimento di quei bisogni materiali che il legislatore pone principalmente a carico dell'ente locale.

Tutte queste iniziative, ivi compresa il più recente confronto sul tema, in seno alla riunione di Commissione di Manutenzione del 27 marzo 2012, hanno dato solo esiti interlocutori.

Nel frattempo si è presentata un'altra urgente necessità, quella di reperire locali ove alloggiare, a partire dal prossimo 13 settembre, i magistrati, il personale amministrativo e il materiale giudiziario delle sopprimende sezioni distaccate, ben sette nel circondario del Tribunale di Catania, tra cui alcune insediate in grossi centri cittadini. Pressanti richieste in tal senso sono state indirizzate al Sindaco del Comune di Catania da parte del Presidente del Tribunale e da parte di questa Presidenza nell'ultimo scorcio dell'anno appena trascorso. Anche tali istanze hanno fin qui sortito solo una corrispondenza epistolare non concludente.

E pure l'Ufficio del Giudice di Pace di Catania, che già lamentava a ragione l'inadeguatezza della propria allogazione, sia per l'insufficiente numero di locali che per la scarsa ampiezza della maggior parte di essi, vedrà aggravata la propria situazione logistica nella misura in cui accorperà i sopprimendi uffici periferici (*id est*, nella misura in cui gli enti locali interessati non chiederanno il mantenimento della sede a proprie spese).

Sono pertanto ormai maturi i tempi perché tali problematiche riguardanti l'edilizia giudiziaria catanese vengano complessivamente affrontate ad un "tavolo" tecnico-politico, costituito a livello ministeriale con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, al fine di verificare anzitutto lo stato della vicenda, anche in relazione a eventuali responsabilità passate e presenti, ma soprattutto per individuare in tale sede una soluzione definitiva in tempi certi.

Nella promozione di una tale iniziativa questa Presidenza si impegnerà a breve.

Nelle more non può peraltro escludersi, tra l'altro, il ricorso allo strumento previsto dall'art.8 del d.lgs. n.155 del 2012, e cioè alla possibilità di utilizzare temporaneamente gli immobili di proprietà dello Stato (ovvero costruiti o ristrutturati con finanziamenti statali), già adibiti al servizio delle sopprimende sezioni distaccate.

I TEMPI DELLA GIURISDIZIONE CIVILE

Da qualche tempo, ormai, opinione pubblica, forze politiche, istituzioni, organismi sovranazionali individuano nell'irragionevole durata dei processi civili la vera "emergenza" della Giustizia italiana, nella diffusa convinzione che una tutela giuridica che arriva in ritardo è, per ciò stesso, una denegata tutela.

Per di più la Banca d'Italia ha stimato che i guasti della giustizia civile costano al Paese fino a un punto di Pil l'anno.

Pur senza dimenticare zavorre altrettanto pesanti per l'economia nazionale come le rigidità presenti nel mondo del lavoro e dell'impresa, i diffusi fenomeni corruttivi, i cronici ritardi nei pagamenti dei propri creditori da parte delle Pubbliche Amministrazioni (fenomeni questi altrettanto assurdi, nell'anno appena decorso, agli "onori" della cronaca nazionale), è certo che la non sempre ragionevole durata dei processi trattati innanzi ai giudici italiani costituisca ad un tempo un danno per il cittadino che chiede il riconoscimento dei propri diritti, un *handicap* per gli operatori economici interni e internazionali nella ricerca dei migliori mercati d'investimento e un *vulnus* per la credibilità dell'intero "sistema Italia", e ciò anche a volere prescindere dall'individuazione delle responsabilità per uno stato di cose che non è né recente né esclusivo del nostro Paese.

Nel nostro distretto la durata media dei procedimenti civili contenziosi rimane così nell'ordine dei quattro-cinque anni in Corte d'Appello, mentre oscilla intorno ai tre-quattro anni in primo grado.

Le relazioni dei Presidenti dei Tribunali del distretto e le elaborazioni dell'Ufficio statistico mostrano inoltre come in genere gli uffici riescano a "smaltire" la sopravvenienza annua ma non a intaccare l'arretrato accumulatosi negli anni. Così, per la Corte d'Appello, come segnala la relazione del Dirigente amministrativo, i procedimenti civili, contenziosi e non contenziosi, pervenuti nell'anno giudiziario di riferimento sono stati n. 4.245 e ne sono stati definiti n.4.333, con una pendenza residua di n.15.045 procedimenti, diminuita di appena lo 0,57% rispetto a quella del 30 giugno 2011, quando era di n.15.132 procedimenti. Anche nella sede centrale del Tribunale di Catania, come riportato nella relazione del Presidente del Tribunale, il numero dei procedimenti di cognizione ordinaria definiti (n. 5.611) è pressoché equivalente a quello dei procedimenti sopravvenuti (n. 5.748). Non dissimile è la situazione presso gli altri Tribunali.

La situazione appare così stazionaria, senza significative variazioni nell'entità del pesante arretrato che si è accumulato negli anni e che le risorse giurisdizionali ordinarie, oltretutto non integralmente disponibili nell'organico

previsto, non riescono ad aggredire, mentre mostrano di poter fronteggiare le normali sopravvenienze annuali.

Proprio un lavoro universitario di qualche anno fa, citato nelle precedenti Relazioni, sosteneva che una maggiore efficienza dell'Amministrazione della Giustizia potesse essere perseguita solo risolvendo il problema dello "stock" di arretrato esistente presso gli uffici e che a tal fine andavano adottate una serie di iniziative (per vero rivolte più ad un suo graduale riassorbimento che ad un reale smaltimento) riguardanti misure di deflazione dei procedimenti, provvedimenti di adeguamento degli organici, ridefinizione degli ambiti di competenza territoriale, modifiche alle norme del processo civile per eliminare gli incentivi che spingevano le parti interessate a condotte che comportavano l'allungamento dei tempi processuali.

Alcuni di tali interventi sono stati, nell'anno giudiziario in esame, attivati o sono in via di attivazione.

E anche da parte del Ministro della Giustizia, ultimamente, si è affacciata l'idea di creare gruppi di lavoro, composti da un magistrato e da due avvocati, proprio per definire i processi pendenti da più tempo.

In concreto lo strumento che si è ritenuto di adottare per servire allo scopo è, più modestamente, quello previsto nei primi tre commi dell'art.37 del d.l. 6 luglio 2011 n.98, convertito con legge 15 luglio 2011, che hanno disposto nel senso che il capo dell'ufficio giudiziario, sentito il (solo) presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, deve annualmente redigere un programma annuale per la gestione dei procedimenti civili pendenti, ove andranno indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei processi concretamente raggiungibili nell'anno, quelli di rendimento dell'ufficio (tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dal C.S.M.), nonché le priorità nella trattazione delle cause in base a durata, grado, natura e valore delle stesse.

In proposito già lo scorso anno si ebbe modo di rilevare che un tale programma di gestione dell'arretrato civile, pur valido in sé, rischiava di essere uno strumento velleitario rispetto alla cruda realtà di condizioni lavorative che, anche a causa delle attuali diffuse scoperture d'organico, appaiono in genere spinte fino ai limiti della sostenibilità umana, che in esso suscitava perplessità la previsione del preventivo coinvolgimento della sola classe forense e non delle altre componenti dell'ufficio, che la sua operatività non avrebbe dovuto prescindere dalla determinazione dei "carichi esigibili di lavoro" dei magistrati.

La normazione secondaria del C.S.M. ha recentemente rimosso alcune di tali criticità e, anche se la già evidenziata penuria di risorse umane ha fatto sì che - quantomeno nella loro prima sperimentale adozione - tali programmi si

siano prefissi poco più che una trattazione prioritaria dei procedimenti più risalenti, lo strumento ha avuto ed ha il merito di avere indotto gli Uffici a confrontarsi specificamente col problema del carico arretrato, laddove in passato prevaleva l'indifferenza verso il problema dei tempi di durata del processo ovvero, come pure è stato detto con plastica espressione, aleggiava quasi un atteggiamento "imperiale" del giudice con riguardo al fattore "tempo", il quale è invece - come ovvio nell'esperienza comune - una dimensione fondamentale dell'esistenza umana.

Una misura immediatamente utile alla definizione del carico pendente ad una certa data (e che oltretutto si pone in linea con la recente riforma processuale che ha opportunamente "sfronato" i contenuti della sentenza e che in numerose fattispecie ha sostituito il provvedimento giurisdizionale in forma di sentenza con quello in forma d'ordinanza) potrebbe piuttosto risultare la previsione legislativa di una motivazione della sentenza da redigere solo a richiesta delle parti, con l'introduzione di equilibrati disincentivi tributari. Per di più, l'esperienza applicativa fornirebbe elementi di giudizio per un'eventuale generalizzazione della "motivazione a richiesta" a tutti i giudizi in corso.

Altri provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'anno sono stati mirati a "dosare" opportunamente le energie processuali nei vari gradi di giudizio.

Ci si riferisce in particolare all'innovazione rappresentata dall'istituto del c.d. filtro in appello o, più precisamente, a quella controversa modifica processuale introdotta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012 n.83, convertito con legge 7 agosto 2012 n.134, che consente l'immediata declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione allorché il giudice d'appello rilevi che essa "*non ha una ragionevole probabilità di essere accolta*".

L'innovazione ha infatti una sua "delicatezza", avvertita già dai suoi primi commentatori, che impegnerà tutta la professionalità del giudice nel "gestire" una formula di così ampia discrezionalità e i cui margini di sindacato giurisdizionale sono ancora tutti da approfondire.

Va poi sottolineato come il legislatore della novella del 2012, sottraendo il "procedimento sommario di cognizione" di cui agli artt.702 ss. c.p.c. all'applicazione del penalizzante istituto appena richiamato, nonché confermando la maggiore ampiezza dello spettro istruttorio del conseguente giudizio d'appello, ha mostrato tutto il proprio favore verso quest'importante strumento di riduzione dei tempi processuali, la cui applicazione si è fin qui rivelata modesta e non sempre appropriata, come generalmente segnalato dai Tribunali del distretto, imponendosi al riguardo una maggiore sensibilizzazione e preparazione degli operatori verso l'utilizzo delle sue indubbe potenzialità. In questa prospettiva va raccolta l'idea di un autorevole commentatore che vede nell'attribuzione

al giudice di primo grado del potere di disporre d'ufficio il passaggio della causa dal rito ordinario al rito sommario (*rectius*, semplificato), ove l'attore abbia iniziato una causa "semplice" col rito ordinario, il prossimo passo del legislatore coerente con l'obiettivo di imporre il procedimento c.d. sommario come modello semplificato di trattazione della causa, pur a cognizione piena.

Certamente apprezzata è stata ancora l'opera legislativa di razionalizzazione dei riti processuali operata col decreto legislativo n.150 del 1° settembre 2011, con tendenziale riduzione dei preesistenti pletorici riti a tre soltanto e che, pur non potendo uniformare del tutto le peculiarità dei singoli procedimenti presi in considerazione, ha però permesso di creare un "catalogo" dei modelli di rito civile e di elaborare "disposizioni generali", comuni ad ogni modello di rito, che sono risultati utili all'opera dell'interprete.

Scarsa è risultata l'incidenza complessiva dell'istituto della mediazione civile prevista e disciplinata dal d.lgs n.28/2010, venuta "a regime" a partire dal 21 marzo 2012, e ciò già prima della recentissima pronuncia d'illegittimità costituzionale che, pur se solo per eccesso di delega legislativa, ha colpito quella c.d. obbligatoria e, più precisamente, il primo comma dell'art.5 del detto decreto legislativo con cui era stato introdotto un ampio filtro all'accesso alla giurisdizione civile con la previsione del ricorso alla mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

All'importante esigenza di "specializzazione" del giudice, che servirà indubbiamente anche alla riduzione dei tempi di definizione dei relativi procedimenti, si ispira l'istituzione del c.d. tribunale delle imprese o, più propriamente, delle "sezioni specializzate in materia d'impresa", contenuta nell'art.2 del d.l. n.1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni nella legge n.27 del 24 marzo 2012, che innova la preesistente disciplina sulle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, mantenendone il carattere pluridistrettuale ma aumentandone le competenze funzionali, che ora abbracciano anche controversie in materia societaria e di pubblici appalti.

La riforma, in vigore dal 20 settembre 2012, ha confermato Catania come sede di sezione specializzata presso la Corte d'Appello e il Tribunale.

Tutto ciò premesso e positivamente commentato, appaiono doverose alcune precisazioni generali, che rendono conto di un pericolo, al momento non presente ma comunque latente nelle descritte linee tendenziali di evoluzione delle dinamiche giurisdizionali, tutte ormai protese al conseguimento di risultati di efficienza dell'Amministrazione della Giustizia.

La nozione di "efficienza" di un servizio pubblico non può ridursi a facile *slogan* in bocca a vacui interventori ma, conformemente alle acquisizioni della

scienza amministrativista, è da ritenere espressione del rapporto (ottimale) tra risorse impiegate e risultati ottenuti, quale riflesso operativo, nell'ordinamento giuridico, del principio costituzionale di "buon andamento" della Pubblica Amministrazione. Ma, accanto a tale nozione, vi è quella di "efficacia" del servizio, che a sua volta esprime il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prefissati, e questo vale soprattutto nel campo dell'Amministrazione della Giustizia, le cui finalità oltrepassano quelle, pur importanti, di composizione delle liti private e di repressione di comportamenti antisociali e intersecano le fondamenta della pacifico vivere comune.

Infatti, come si ebbe modo di scrivere nella Relazione inaugurale per l'anno 2011, l'Amministrazione della Giustizia non produce pentole o mastelli ma riconosce i diritti dei cittadini, il suo fatturato non è espresso in euro ma si sostanzia nell'impedire che i cittadini si facciano giustizia da sè (*"ne cives ad arma veniant"*), ed è in questo complessivo bilancio che si misura l'**efficacia** del sistema giudiziario, se non purtroppo, ostacolata com'è dalle tante rilevate carenze, la piena efficienza dei suoi singoli servizi.

Si vuole cioè dire che è rischioso affidarsi esclusivamente ad un logica di numeri, ad un'ottica produttivistica, a statistiche che -a parità di risorse- certificano anno dopo anno indici di smaltimento e di ricambio sempre più alti, ove mai i provvedimenti giurisdizionali che li sostanziano dovessero impoverirsi qualitativamente, ove mai il giudice dovesse decidere senza riflettere (che poi è altrettanto grave quanto il riflettere senza decidere), ove mai dovesse perseguirsi non la giustizia del caso concreto ma un efficientismo fine a se stesso.

Come ebbe modo di scrivere il mai troppo citato Calamandrei: "*La giustizia (...) dev'esser pronta, ma non frettolosa*".

NOTE CONCLUSIVE

È ragionevole prevedere che quello in corso sarà un anno di svolta per la Giustizia italiana, per via della piena operatività che dovrebbe ricevervi la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, ancora per via della compiuta applicazione degli adottati programmi di gestione dell'arretrato civile, infine per via dei nuovi indirizzi politico-governativi conseguenti all'imminente tornata elettorale. E in proposito non mancherà certo l'impegno dei magistrati!

Essi, unitamente al personale amministrativo e di polizia giudiziaria, manifestano quotidianamente col loro lavoro l'attaccamento alle Istituzioni e lo spirito di servizio che li anima, pur nelle difficili condizioni che sin qui si è cercato di descrivere.

L'orgoglio di ciascuno nell'adempimento dei propri doveri istituzionali ha del resto trovato una sua clamorosa pubblica espressione nella manifestazione commemorativa organizzata dalla locale Magistratura associata lo scorso 23 maggio, presso questo Palazzo di Giustizia, in occasione del ventesimo anniversario dell'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, con la vasta e convinta partecipazione di ragazzi, studenti, cittadini, che tutti ricordiamo.

È la dimostrazione che, anche nella "modernità liquida" in cui la società contemporanea è immersa, il giudice continua a rimanere un imprescindibile punto di riferimento per il cittadino. Vero è che anche il giudice partecipa soggettivamente dell'attuale clima d'incertezza e di precarietà, acuito dalla crisi economica, che determina crisi identitarie anche nei protagonisti della vita sociale e ne rende più difficile l'esercizio dei doverosi compiti, ma l'Ordine giudiziario continua a essere consapevole del proprio ruolo istituzionale ed è pronto, col consenso dei cittadini che sente non mancare, a raccogliere la sfida della modernità, che in questo momento storico si esprime soprattutto nell'esigenza di coniugare efficienza del servizio con efficacia della tutela giurisdizionale.

E in questo campo l'impegno dei magistrati italiani è stato riconosciuto anche da autorevoli e affidabili organismi sovranazionali, quali la *Commission européenne pour l'efficacité de la Justice* (CEPEJ) che, nelle sue relazioni annuali, pone in continua evidenza come, a fronte di una domanda di giustizia in Italia tra le più elevate d'Europa, altrettanto elevata sia la capacità dei giudici italiani di darvi risposta. Semmai i problemi che indubbiamente gravano sull'Amministrazione italiana della Giustizia vanno individuati e affrontati sotto altri profili, che sono in gran parte comuni a quelli che affliggono le altre Pubbliche Amministrazioni. Sarebbe allora auspicabile che, più che per le ingenerose critiche che di tanto in tanto si odono, vi fosse spazio per contributi d'idee e apporti di risorse per la soluzione di ciò che non funziona al meglio.

Per queste ragioni, e in conclusione, esprimo la mia convinta opinione che anche nell'anno giudiziario che va ad iniziare i Magistrati ed il personale di Cancelleria e di Segreteria di questo distretto, con l'importante contributo della Classe forense e la piena disponibilità di tutti coloro che istituzionalmente collaborano al proficuo esercizio della funzione giurisdizionale, proseguiranno nel loro impegno teso ad assicurare, pur nelle contingenti difficoltà, il migliore funzionamento possibile dell'Amministrazione della Giustizia.

Con tali auspici mi accingo a dichiarare aperto, a conclusione del dibattito, l'anno giudiziario 2013.

PARTE SECONDA
LA GIUSTIZIA CIVILE

LO STATO DEL CONTENZIOSO

Tutti gli uffici del distretto della Corte di Appello segnalano l'inadeguatezza dell'organico dei magistrati, inidoneo a far fronte al sempre più crescente numero degli affari; inoltre, tutti gli uffici evidenziano di non aver operato con piante organiche complete a causa sia del fisiologico trasferimento di magistrati da una sede all'altra o per avanzamenti di carriera, sia del collocamento a riposo di alcuni di loro.

In particolare, il Tribunale di Catania mostra una situazione davvero pesante dell'organico del personale di magistratura: il numero dei magistrati oggi previsti in pianta (n. 110) imporrebbe un aumento di non meno di 20 unità, 10 delle quali dovrebbero essere assegnate immediatamente alla sezione lavoro; organo, quest'ultimo, che versa in una situazione molto grave, con conseguenze dirompenti, palesemente in contrasto con il dettato costituzionale, per la tempestiva tutela dei diritti nel delicatissimo settore del lavoro, per di più in una fase, quale la presente, segnata da una crisi quanto mai preoccupante.

Parimenti il Tribunale di Modica lamenta una grave scopertura dell'organico pari a meno 30%, aggravata dalla mancata copertura di n.2 posti di GOT (il cui organico è costituito da n.5 unità): situazione, questa, che rende improcrastinabile l'accorpamento del Tribunale di Modica a quello di Ragusa, disposto dal d.l.vo 7 settembre 2012 n.155 al fine di dare ai cittadini modicani una risposta di giustizia in tempi ragionevoli.

Il Tribunale di Caltagirone punta, ai fini della razionalizzazione dei servizi e delle risorse umane, sulla soppressione della sezione distaccata di Grammichele che, posta a breve distanza dalla sede principale e, pertanto, inidonea a soddisfare specifiche esigenze territoriali, assorbe in definitiva personale amministrativo e giudiziario, imponendo ai difensori e ai pubblici ministeri un andirivieni dispendioso.

Nell'attesa della copertura degli organici, o comunque dell'esecuzione di accorpamenti (13 settembre 2013), tutti i Tribunali del distretto cercano di far fronte al sempre più rilevante carico di lavoro sia attraverso la fruizione dei GOT, attribuendo loro le funzioni che le circolari e le delibere del C.S.M. consentono di assegnare, sia mediante l'accorpamento di alcuni ruoli ai magistrati togati.

La situazione appare ancor più critica nel settore amministrativo; infatti, oltre agli accentuati problemi di inadeguatezza d'organico in relazione al sempre più crescente numero di affari da trattare, tutte le cancellerie soffrono di un costante progressivo decremento a seguito di uno specifico noto fattore costituito dalla mancata sostituzione del personale in uscita per pensionamento

o, comunque, per cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, presso il Tribunale di Catania la situazione del personale amministrativo, sia come previsione di pianta che come mancata copertura dei posti, costituisce una delle più evidenti e persistenti cause di disfunzione, che fatalmente intacca l'efficienza dell'ufficio, al limite della paralisi di diversi ed essenziali servizi.

Infatti, anzitutto, la pianta organica del personale amministrativo, sede principale, escluse le sezioni distaccate, così come modificata dal D.M. 5.11.2009 (G.U del 15.3.2010 n.5) che ne ha ridefinito la consistenza numerica complessiva, risulta essere del tutto insufficiente in relazione alle crescenti esigenze di servizio dell'ufficio; e ciò in quanto le unità sono state rideterminate in un numero complessivo di 269, con una decurtazione del 15% rispetto alla precedente pianta organica, che prevedeva n. 288 unità.

Peraltro, il suddetto organico, a causa delle numerose vacanze in quasi tutti i profili professionali, per un numero complessivo di 60 unità è, poi, costantemente esposto ad ulteriori potenziali decurtazioni, se si considerano le fisiologiche assenze del personale per cause varie (applicazioni in altri uffici, malattie, aspettative, part-time, permessi studio, permessi *ex lege* n. 104/92).

In ogni caso, in tutti gli uffici il personale amministrativo, nel complesso, assolve ai relativi compiti, nonostante le difficoltà fin qui rappresentate, con spirito di sacrificio, abnegazione ed impegno massimi, anche in ragione del fatto che tale personale, peraltro, presso il Tribunale di Catania è stato chiamato ad affrontare gli onerosi, ulteriori compiti connessi alla gestione del P.C.T. nel settore civile e all'attuazione del sistema T.I.A.P. (Trattamento Informatico Atti Processuali), per la "digitalizzazione completa del fascicolo nel settore penale".

Tutti gli uffici hanno rilevato difficoltà per l'acquisto dei beni di facile consumo a causa delle scarse risorse assegnate per gli acquisiti e nonostante si sia oculatamente attuata in tutti i settori una politica di risparmio nell'uso di detti beni e nell'acquisto di quelli strettamente necessari.

La situazione dei locali destinati al Tribunale di Catania è precaria ed indecorosa; infatti, innanzitutto, risultano insufficienti le aule di udienza nel settore civile come pure le stanze per il personale di magistratura, gran parte del quale è costretto a condividere cumulativamente spazi già di per sé angusti e del tutto inadeguati; inoltre, risultano altrettanto carenti i locali del personale amministrativo, costretto ad operare, di regola, per troppe unità in un unico ambiente, spesso, per di più, occupato da pile di fascicoli e da armadi, con conseguente riduzione di spazi vitali disponibili, cui si aggiunge la massa quotidiana del pubblico di utenti. Infine, sussiste una situazione divenuta ingovernabile e fonte di gravissimi disservizi, nonché di concreto pericolo, con riferimento ai locali destinati ad archivio e a quelli destinati alla custodia dei corpi di reato.

Detti locali, a causa del continuo affluire di una massa incontenibile di fascicoli e di una sempre crescente quantità di corpi di reato (circa n. 27.000), ormai da tempo sono più che saturi, con la conseguenza devastante che una considerevole mole di fascicoli è ferma nei locali destinati ad ufficio o nei corridoi ed una notevole quantità di corpi di reato è trattenuta, per mera benevolenza, dai vari corpi delle Forze dell'Ordine.

Inoltre, a causa dell'ubicazione (si tratta per lo più di piani interrati) e della vetustà, detti locali sono divenuti pericolosi per la salute degli addetti e, di fatto, nella gran parte, risultano inagibili e tali dichiarati con provvedimento del Presidente del Tribunale.

Anche l'attuale situazione dei locali destinati alla Corte di Appello appare assolutamente insufficiente; non sono, infatti, disponibili un numero adeguato di studi per magistrati, atteso che ad oggi tutti i consiglieri delle varie sezioni dispongono di stanze nelle quali svolgono a coppia il loro lavoro.

Absolutamente insufficiente è anche lo spazio assegnato ai servizi di cancelleria, posto che in ogni cancelleria gli addetti (dirigenti compresi) dispongono di piccoli ambienti comunicanti, stipati di arredi e fascicoli, dove avviene anche la ricezione ed il deposito di atti, pur in mancanza di spazi utili per l'accesso e la sosta degli altri operatori (avvocati, consulenti) e del pubblico.

Ed inoltre, va evidenziato che sono assolutamente carenti, sul piano della funzionalità e del decoro, gli arredi sia degli studi dei magistrati che delle cancellerie costituiti in genere da materiali disomogenei, raccogliatici ed in cattivo stato di conservazione.

Dai dati statistici acquisiti, con riferimento alla Corte di Appello si registra una lieve contrazione delle sopravvenienze rispetto all'anno precedente (4.245 rispetto ai precedenti 4.467) ed una lieve flessione delle pendenze finali (15.044 rispetto ai precedenti 15.132); quanto alle definizioni dei procedimenti, si riscontra un lievissimo aumento (4.333 rispetto ai 4.309), delle quali 2.841 avvenute con sentenza.

Tali dati consentono di determinare in senso positivo l'indice di smaltimento annuale (percentuale di definizione rispetto al carico complessivo) nel 28,80% ed il tasso di smaltimento (numero di procedimenti definiti per ogni 100 sopravvenuti) in una media annua del 100%.

Presso la Corte di Appello pendono n. 22 procedimenti soggetti al c.d. vecchio rito e n. 1.872 di procedimenti di nuovo rito iscritti tra il 1995 ed il 2006, che in definitiva costituisce l'11,50% del numero dei procedimenti civili pendenti presso la Corte.

Presso il Tribunale di Catania si registra una lieve diminuzione delle sopravvenienze rispetto all'anno precedente (35.421 rispetto ai precedenti

36.277); tuttavia, nonostante l'aumento dei procedimenti definiti rispetto all'anno precedente (34.222 rispetto ai 33.618) la pendenza delle cause risulta più alta rispetto all'anno precedente (59.875 rispetto ai 58.782); presso la sede, tuttavia, si registra una stabilità dell'andamento del contenzioso ordinario nell'ambito di tutto il circondario, in quanto se, da un lato, presso la sede sono sopravvenuti n. 5.748 procedimenti rispetto ai n. 4.945 del periodo precedente, dall'altro lato tale aumento è stato essenzialmente determinato dalla rilevante crescita dei procedimenti relativi allo *status* degli stranieri extracomunitari.

Nelle sedi distaccate, invece, le sopravvenienze hanno subito un lieve incremento, mentre è diminuita l'entità dei procedimenti definiti (n. 2.934 rispetto ai n. 3.934 del periodo precedente), fenomeno, dovuto, essenzialmente alle accresciute carenze di organico dei giudici delle stesse sezioni distaccate.

Negli altri Tribunali, ad eccezione del Tribunale di Modica, si nota, invece, un incremento delle sopravvenienze e, nonostante l'aumento dei procedimenti definiti in tutti i Tribunali (ad eccezione di Caltagirone, in cui invece si riscontra una lieve diminuzione delle definizioni), il numero dei procedimenti pendenti è più alto rispetto all'anno precedente.

Per ciò che concerne lo smaltimento dell'arretrato, le cause del ritardo sono da addebitare al carico eccessivo dei ruoli, alla natura delle controversie nonché alla complessità delle questioni trattate e delle indagini istruttorie (specie in materia di scioglimento delle comunioni ereditarie ed ordinarie, e in materia di diritti reali).

In ogni caso, le sezioni della Corte di Appello hanno predisposto i programmi di cui all'art. 37, comma 3, d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 11/2011, preordinando un piano finalizzato alla più veloce definizione delle cause entro l'anno 2012 ed adottando, per quanto possibile, le seguenti regole:

- definizione delle cause di più antica iscrizione nel ruolo dell'ufficio, tenendo conto, per le cause pendenti in appello, anche l'anno di iscrizione a ruolo in primo grado;
- riorganizzazione dei ruoli da parte dei singoli magistrati per realizzare il controllo delle singole udienze, con la verifica del numero delle cause già fissate per la precisazione delle conclusioni e della loro data di iscrizione a ruolo;
- opportune manovre sui ruoli non solo del singolo giudice, ma anche tra i vari componenti della stessa sezione mediante la designazione di un diverso relatore, qualora possa essere disponibile ad introitare una causa del collega;

- rinvii delle cause più recenti e anticipazione di quelle più antiche, previo coinvolgimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del piano di riordino;
- assegnazione di termini brevi ai consulenti tecnici di ufficio per l'espletamento degli incarichi;
- stipulazione delle convenzioni con il locale Dipartimento di "Seminario Giuridico", con la Scuola di Specializzazione per le attività forensi, nonché con i locali Consigli dell'Ordine degli Avvocati per lo svolgimento presso gli uffici giudiziari, da parte dei più meritevoli giovani laureati, delle attività previste dalla locale facoltà di giurisprudenza, delle attività previste dal quarto comma dell'art. 37 d.l. n. 98/11.

Su questo specifico fronte relativo all'abbattimento dell'arretrato, il legislatore con la l. n. 183/2011, c.d. "legge di stabilità 2012" ha affrontato il profilo attinente al sopravvenuto venir meno dell'interesse della parte all'impugnazione, disponendo, a pena di estinzione, apposita dichiarazione di persistenza dell'interesse alla trattazione entro sei mesi dalla data di avviso inviato dalla cancelleria; questa disposizione, però, è stata successivamente abrogata con d.l. 22 dicembre 2011 n. 212, convertito, con modificazioni, in l. 17 febbraio 2012 n. 10.

Anche i Tribunali del distretto hanno predisposto un piano di smaltimento delle cause pendenti da più di dieci anni, dando priorità, nella trattazione, al criterio oggettivo del numero di iscrizione nel ruolo generale, derogando, però, a detto criterio nell'ipotesi di giudizi anteriormente introdotti presso altre autorità giudiziarie oppure in caso di giudizi in materia di alimenti, di famiglia, di interdizione, di inabilitazione, di sfratto e di procedimenti cautelari.

A quest'ultimo proposito va rilevato che sia in Corte di Appello che in tutti gli uffici giudiziari del distretto si è data la preferenza alla definizione dei procedimenti più risalenti, per come risulta dal numero dei procedimenti definiti secondo l'anno di iscrizione: in Corte sono stati definiti n. 1.192 procedimenti iscritti nell'anno 2006 e in quelli precedenti su un totale di procedimenti definiti pari a n. 2841 (più del 40%).

In particolare, presso la Corte di Appello, in esito all'attuazione del programma di gestione per l'anno 2012, che prevedeva appunto, come detto sopra, l'anticipazione d'ufficio, entro la data del 31 dicembre 2012, delle udienze di precisazione delle conclusioni già fissate oltre l'1 gennaio 2013 per tutte le cause iscritte a ruolo in data antecedente al 31 dicembre 2006, tali cause risulteranno tutte definite entro il termine prefissato (fatta eccezione per un numero esiguo di procedimenti, per cui non è risultato possibile evitare il

differimento a data ulteriore, per ragioni di ordine processuale). In definitiva, alla data del 31 dicembre 2012 non risulteranno pendenti (o comunque risulteranno pendenti in un numero sicuramente modesto per le ragioni sopra esposte) cause di iscrizione ultradecennale.

Solo nel Tribunale di Ragusa si rileva la mancata adozione di un vero e proprio programma per lo smaltimento dell'arretrato, perché le cause di durata ultradecennale sono sempre state poche (attualmente sono 11), anche se, comunque, i Presidenti che si sono alternati nella direzione del Tribunale hanno periodicamente segnalato ai giudici assegnatari le cause civili più risalenti.

Tutti gli uffici, poi, si sono posti l'obiettivo di ridurre la durata dei procedimenti; tuttavia, dal confronto di tutti i dati emerge che, nonostante il sempre più crescente impegno di produttività da parte dei magistrati, nell'attuale carenza di mezzi e risorse come sopra rappresentata, difficilmente potrà perseguirsi l'intento della riduzione della durata dei processi; solo presso il Tribunale di Ragusa la media di definizione dei giudizi civili è stata finora di circa tre anni, e solo da poco tempo sono andate ad aumentare le cause pendenti da oltre tre anni, proponendosi, quindi, di elaborare un vero e proprio programma di smaltimento dell'arretrato solo in seno al progetto tabellare relativo al prossimo triennio.

Si fanno presente presso il Tribunale di Catania, ai fini dell'appesantimento dell'ufficio e della concreta raggiungibilità degli obiettivi di maggior rendimento e di abbattimento dell'arretrato, gli inconvenienti che dovranno essere affrontati a seguito della soppressione *ex d.lgs. n. 155/12*, con effetto dal 13 settembre 2013, di tutte le sezioni distaccate del Tribunale e della conseguente concentrazione, presso la sede circondariale, di tutti i procedimenti civili; ciò determinerà un sensibile appesantimento dei carichi giudiziari delle varie sezioni della stessa sede circondariale e dei correlativi tempi di definizione dei procedimenti.

A tali inconvenienti, negativamente incidenti sull'ufficio, si potrà in qualche modo sopperire soltanto in presenza di un'adeguata ed articolata azione di riorganizzazione contestualmente diretta all'oculata redistribuzione del personale di magistratura (comprensivo di quello assorbito in attuazione della detta soppressione delle sezioni distaccate) tra le varie sezioni civili (previa la copertura di tutti i posti carenti nell'organico dei giudici e l'opportuna revisione delle "competenze" tabellari), alla razionale utilizzazione di tutto il personale amministrativo (anche e soprattutto di quello proveniente dalle sezioni distaccate) e all'efficiente gestione dei servizi (anche mediante l'approfondimento e lo sviluppo dello strumento "digitale"). Preliminare a tale pur necessaria opera di riorganizzazione dell'ufficio è, ovviamente, l'effettiva

predisposizione (di competenza anche e soprattutto di altre Amministrazioni) per la sede circondariale del Tribunale, di locali, ulteriori rispetto a quelli attualmente disponibili e già insufficienti per gli attuali bisogni dell'ufficio, idonei a sostenere efficientemente e dignitosamente la maggiore presenza di personale e di utenti a vario titolo della giustizia, di strumenti, fascicoli, atti e documenti, destinata ad affluire, per effetto della soppressione delle sezioni distaccate, presso l'unica sede circondariale.

Tutti gli uffici del distretto si avvalgono dell'uso diffuso degli strumenti informatici.

Inoltre, il Tribunale di Catania è stato prescelto dal Ministero della Giustizia quale sede pilota per l'attivazione del processo civile telematico (PCT), che rappresenta la maggiore e più complessa realizzazione del progetto di digitalizzazione della Giustizia Civile e mira ad automatizzare - nell'ambito del processo civile e secondo precise regole tecnico operative - i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari, nonché tra utenti interni (magistrati e cancellerie).

Ai fini dell'informatizzazione, bisogna ancora evidenziare il Protocollo stipulato in data 22/01/2011 fra il Tribunale di Catania, la Camera di Commercio di Catania, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; tale Protocollo ha per oggetto la realizzazione del programma di dematerializzazione dei flussi documentali ed informativi della giustizia civile nella città di Catania, di riduzione dei costi di accesso, di snellimento degli oneri procedurali, di sveltimento dei tempi di definizione del contenzioso, in breve il consolidamento del processo civile telematico.

CONTROVERSIE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Anche quest'anno deve confermarsi una significativa diminuzione delle controversie che in materia urbanistico - edilizia vedono coinvolta la p.a. a titolo di illecito aquiliano.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.80/98 e delle successive pronunce della Corte Costituzionale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le sole fattispecie di c.d. occupazione usurpativa, così risolvendosi in favore della giurisdizione amministrativa il contrasto sorto in ordine alla questione di giurisdizione in materia di c.d. occupazione appropriativa, che diverse perplessità aveva suscitato nonostante la successiva sentenza n. 191/2006 della Corte Costituzionale.

Oramai, la giurisprudenza della Suprema Corte nelle più recenti pronunce si è attestata su posizioni che individuano come "residuale" la giurisdizione del giudice ordinario, limitata ai casi in cui manca del tutto la dichiarazione di p.u. o questa sia del tutto nulla (ad esempio, per mancata indicazione dei termini di inizio e ultimazione dell'opera, o ancora quando sia sopravvenuta l'inefficacia della dichiarazione di p.u. per l'inutile decorso dei termini finali in essa fissati o a seguito del mancato inizio delle opere nel triennio successivo).

Pertanto, parte notevole del contenzioso in materia è ormai già transitata innanzi al giudice amministrativo.

La responsabilità della P.A. viene ancora in discussione nelle cause per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso generale e diretto da parte dei cittadini; cause, queste, che pongono le questioni concernenti il coordinamento e l'integrazione tra l'art. 2051 cc e l'art. 2043 cc e le condizioni necessarie per l'applicazione di tali norme.

Nel periodo considerato sono state ancora numerose le cause promosse contro il Ministero della Salute da soggetti che, in conseguenza di trasfusioni di sangue e/o emoderivati e/o plasma e/o altri derivati del sangue qualificati come specialità medicinali secondo il disposto della direttiva CEE del gennaio 1965, sono stati colpiti da patologie virali quali HIV, epatite C, epatite B.

Giova ricordare al riguardo che le S.U., con la sentenza dell'11 gennaio 2008 n. 581, hanno fissato importanti principi in tema di prescrizione dell'azione risarcitoria de qua e di responsabilità del Ministero della Salute.

Pertanto, in tutti i Tribunali del distretto si riscontra una diminuzione delle controversie con la pubblica amministrazione, da ricondurre, come sopra detto, alle riforme legislative degli anni 1998-2000 in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, dovuta ai motivi sopra esposti.

Va, comunque, segnalato che permane la competenza in unico grado della

Corte di Appello per la determinazione in sede di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e di quella di occupazione legittima, materie, queste, per cui si registra un aumento della pendenza.

DIRITTO DI FAMIGLIA

In tutti i Tribunali del distretto si è registrato l'aumento del numero delle separazioni personali (consensuali, ma anche giudiziali).

Il Tribunale di Catania è riuscito ad adeguarsi alla disposizione introdotta dalla legge n. 80/2005, entrata in vigore l'1 marzo 2006, che impone di fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi delle separazioni giudiziali e dei divorzi giudiziali nel termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso; il che ha determinato un grave appesantimento dei ruoli delle udienze presidenziali; per altro verso, però, ha portato ad una diminuzione dei ricorsi ex art. 342 bis cod. civ., introdotti con la legge n. 154 del 2001 allo scopo di ottenere, in mancanza dei provvedimenti presidenziali ex articolo 708 cod. proc. civ., i provvedimenti di protezione contro gli abusi familiari ivi previsti.

L'istituto dell'affidamento condiviso dei figli minori, a distanza di oltre sei anni dalla sua entrata in vigore (l. n. 54/06), ha dato buona prova di sé, essendo ormai comunemente accettato dalle parti, con qualche effetto positivo anche sulla loro litigiosità, avendo fatto venir meno quello che era assai comunemente sentito come un inspiegabile discrimine tra il coniuge affidatario dei minori e l'altro coniuge che se ne sentiva, a torto o a ragione, del tutto escluso.

Si rileva, invece, un rallentamento nella trattazione di questi procedimenti a seguito dell'applicazione dell'art. 709 c.p.c., che, in caso di mancata comparizione del coniuge convenuto all'udienza presidenziale, impone la notifica ad esso anche dell'ordinanza con la quale il Presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore: questa disposizione non giova certamente alla celerità del processo, senza, al contempo, comportare un apprezzabile vantaggio, in termini garantistici, alla parte rimasta assente senza giustificato motivo, aggiungendo, in definitiva, alla conoscenza del convenuto non comparso - già pienamente edotto del contenuto della domanda per effetto della notifica del ricorso - solamente la consapevolezza che, nonostante la sua mancata comparizione all'udienza presidenziale, il giudizio sta proseguendo.

In tema di tutele, si rileva presso il Tribunale di Catania l'elevato numero di tali procedure ancora aperte (ben 2.076) e il particolare aggravio derivante dalla trattazione di tali procedimenti, che, per il numero dei provvedimenti

resi da parte del giudice tutelare, finisce per gravare sull'ufficio di cancelleria (della volontaria giurisdizione), già di per sé pesantemente onerato dallo svolgimento delle incombenze relative ad affari urgenti.

Particolarmente impegnative risultano poi le procedure di amministrazione di sostegno e quelle relative ai provvedimenti ex art. 12, 20 comma, della legge n. 194/78 da emettere in materia di interruzione volontaria di gravidanza da parte di donna minorenni; ed ancora, va sottolineato il settore, sempre crescente, dei provvedimenti presidenziali ex art. 148 c.c. per la determinazione del contributo di mantenimento del figlio riconosciuto a carico del genitore che si sottrae ai suoi doveri, ovvero a carico degli altri ascendenti, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti.

In grado di appello si evidenzia il considerevole numero degli affari registrato, da ricondurre in buona parte all'introduzione dell'art. 708, quarto comma, c.p.c. ad opera della l. n. 54/06, che induce le parti a sottoporre sovente al riesame immediato della Corte le ordinanze provvisorie del Presidente del Tribunale; tali procedimenti, nonostante il loro numero e la loro complessità e delicatezza (affidamento della prole, mantenimento del coniuge e dei figli), sono stati comunque esitati in tempi ragionevoli.

LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Il bilancio dell'attività giudiziaria nel settore delle controversie di lavoro e di previdenza nel Distretto di Catania, caratterizzato da un trend in crescita del contenzioso soprattutto lavoristico, riflette, purtroppo pesantemente, lo stato di crisi in cui versa il tessuto socio-produttivo dell'ambito territoriale interessato.

Nella Sezione Lavoro del Tribunale di Catania si mantiene la condizione di assoluta inadeguatezza del numero dei magistrati addetti - in organico dieci unità ma allo stato, effettive, solo sei - accentuata dal trasferimento ad altri uffici giudiziari di ben tre unità e dal collocamento in quiescenza nel dicembre 2011 del presidente titolare.

Permane senz'altro la situazione di estrema urgenza in cui operano i singoli magistrati addetti all'ufficio, essendo questo caratterizzato con evidenza da un carico lavorativo che può senz'altro definirsi assolutamente intollerabile.

Infatti nel periodo considerato in materia di lavoro risultano sopravvenuti procedimenti n. 3549 e definiti n. 2639 con una pendenza definitiva di n. 10.566 procedimenti; in materia di previdenza risultano sopravvenuti n. 4581, definiti n. 5366 e pendenti n. 12.813.

Da un'analisi dei dati risulta in crescente aumento il contenzioso in materia di pubblico impiego e segnatamente il contenzioso pensionistico e quello avente ad oggetto le "graduatorie scolastiche" incrementato a seguito della sentenza n. 41 del 2011 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4 ter d.l. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009 n. 167, vistane la palese contrarietà con l'art. 3 Cost. laddove negava rilievo al punteggio e dell'anzianità pregressi ai docenti che chiedevano il trasferimento in province diverse.

Quanto alla situazione degli altri Tribunali operanti nel Distretto non si registrano miglioramenti nell'incremento delle sopravvenienze in rapporto con la definizione dei procedimenti.

In particolare riguardo al tribunale di Siracusa nel periodo considerato in materia di lavoro risultano sopravvenuti n. 1.408 procedimenti e definiti n. 763 con una pendenza di n. 2.690 procedimenti, pari allo scorso anno; in materia di previdenza invece i sopravvenuti sono n. 1.163, definiti n. 1.302 con una definitiva pendenza di n. 2.133.

Presso il Tribunale di Ragusa nel periodo interessato in materia di lavoro risultano sopravvenuti n. 954 procedimenti e definiti n. 349, con una pendenza definitiva di n. 2.092 procedimenti; in materia di previdenza invece sopravvenuti n. 609, significativa flessione di quasi la metà rispetto all'anno precedente, definiti n. 731 e pendenti n. 2.161; presso il Tribunale di Modica in materia di lavoro, a fronte di n. 307 sopravvenuti sono stati definiti n. 174 procedimenti e attualmente ne risultano pendenti n. 857.

Riguardo al Tribunale di Caltagirone per quanto concerne le cause di lavoro è stato riscontrato un aumento da 1.571 a 1.693 (618 procedimenti sopravvenuti, definiti 439 procedimenti) per le pendenze riferite alle cause in materia previdenziale, mentre per le cause di lavoro le pendenze registrate sono 1.016 e le sopravvenute 480, diminuite rispetto allo scorso anno, e le definite n. 266.

Quanto alla Sezione Lavoro della Corte di Appello va rappresentato che anche questo Ufficio non ha operato a pieno organico, essendo stato ancora una volta interessato al flusso dei tramutamenti in quanto la copertura di un posto vacante è stata vanificata dal trasferimento su domanda ad altro ufficio di un magistrato della sezione.

Ciò nonostante nel periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 a fronte di una pendenza iniziale di 5214 il numero dei procedimenti esauriti risulta pari a 1500 con un tasso di smaltimento del 102,32%, distinto nella percentuale del 68,10% nel secondo semestre 2011 ed elevatosi al 137,48% nel primo semestre del 2012.

Va infine considerato che un prevedibile incremento del contenzioso lavoristico potrà accertarsi quando andrà a pieno regime la riforma dei licenziamenti individuali introdotta dalla legge n. 92/2012 (c.d. *Legge Fornero*), entrata in vigore il 18 luglio 2012, che, nonostante le conclamate finalità deflattive espresse anche nella relazione illustrativa al testo varato in via definitiva, verosimilmente darà luogo ad una implementazione delle controversie, potendosi potenzialmente sviluppare da una impugnazione di licenziamento ben quattro fasi di giudizio.

Il nuovo testo prevede infatti ai commi da 47 e 69 dell'art.1 un “*rito accelerato*” di carattere sommario - immediatamente applicabile ai licenziamenti già intimati a quella data - che, in quanto ristretto solo ad alcune ipotesi di licenziamenti individuali (quelle regolate dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni) darà senz'altro luogo ad una duplicazione delle controversie, dovendosi distinguersi fra quelle soggette al nuovo rito - ciò comportando una serie di complessi accertamenti in termini di identificazione delle cause e quindi di istruttoria e decisione - e quelle invece sottoposte alla ordinaria disciplina di cui agli artt. 414 c.p.c. e seg.

Dalla riforma Fornero significative ricadute si produrranno anche nelle modalità organizzative degli uffici giudiziari (segnatamente di primo grado) innanzitutto in riferimento alla previsione del comma 66 dell'art. 1 citato, che attribuisce uno specifico potere/dovere di vigilanza dei capi degli uffici sulla osservanza del comma 65, che impone siano riservati alla trattazione delle controversie in oggetto particolari giorni nel calendario delle udienze, distinti e ulteriori rispetto ai giorni di udienza nei quali vengono trattati tutti gli altri procedimenti, in modo da garantire una “corsia preferenziale” con evidente compromissione del principio costituzionale della ragionevole durata per tutte le altre controversie, non sottoposte al rito, ma altrettanto meritevoli di tutela.

Non è da escludere inoltre che le tabelle organizzative dei tribunali del lavoro dovranno indicare per la trattazione delle opposizioni di cui al comma 58 e seg giudici diversi da quelli designati per la emissione del provvedimento sommario di cui al comma 49, e ciò nel caso si consolidi la tesi della incompatibilità fra le due fasi, propugnata da alcuni commentatori, sulla falsariga della struttura attribuita all'art. 28 Stat. Lav. , con conseguenti evidenti negative incidenze sull'attività giudiziaria del distretto, considerate le già rappresentate condizioni di criticità dell'organico dei giudici del lavoro, soprattutto del Tribunale di Catania.

RAPPORTI DI IMPRESA

Il Tribunale di Catania ha registrato, alla fine del periodo in esame, una ulteriore flessione delle pendenze in ordine al contenzioso rientrante nell'ambito di applicazione del d. l.vo n. 5/03 (104 rispetto ai 160 del periodo precedente), e un numero di processi definiti con sentenza pari a 35.

Quanto alla tipologia delle relative controversie, si può osservare una conferma del rapporto tra le cause di responsabilità contro gli organi di amministrazione e controllo (23 contro le precedenti 31) rispetto a quelle inerenti all'intermediazione mobiliare (22 contro le precedenti 36), mentre risultano diminuite le impugnazioni di delibere assembleari e consiliari (26 contro le precedenti 48) con l'arresto del precedente trend in ascesa; le cause in materia di rapporti societari, patti parasociali e trasferimento di quote, sono state pressoché uguali rispetto all'anno precedente (13 rispetto alle 16 del periodo precedente).

Sempre in materia societaria, ma iscritti a ruolo successivamente all'abrogazione del rito societario speciale, sono pendenti n. 197 procedimenti così suddivisi per tipologia:

- a) n. 87 cause di responsabilità contro organi amministrativi e di controllo;
- b) n. 40 impugnazione delle delibere assembleari;
- c) n. 28 intermediazione mobiliare;
- d) n.15 cause in materia di rapporti societari e trasferimento quote;
- e) n. 27 altri procedimenti societari.

Continua, dunque, la prevalente presenza del contenzioso legato alla intermediazione mobiliare, che non sembra peraltro ancora destinato ad arrestarsi, per le ragioni da ricondurre non solo alla recrudescenza della crisi finanziaria registratasi a livello mondiale, ma anche alle ancora attuali e non risolte problematiche relative alla collocazione presso i risparmiatori di determinati strumenti e prodotti finanziari, che non hanno trovato un'adeguata risoluzione in sede preventiva e stragiudiziale.

Il già segnalato sostanziale insuccesso degli obiettivi di accelerazione perseguiti dal legislatore a seguito dell'introduzione del c.d. rito societario, conferma la valutazione positiva della sua abrogazione avvenuta con l. n. 69/2009, non senza peraltro rilevare che la scelta legislativa che prevede che le norme abrogate continuino ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge, impedirà ancora per non breve periodo di ricavare concreti benefici dal detto provvedimento legislativo, tenuto conto dell'attuale rilevante pendenza di processi che dovranno continuare ad essere trattati con il rito speciale, il cui esaurimento, in considerazione dell'attuale

tasso di smaltimento di siffatto contenzioso, richiederà ragionevolmente non meno di tre o quattro anni.

A ciò va aggiunto che per la medesima tipologia di controversie saranno per lungo tempo in vigore due riti differenti, a seconda della data di instaurazione dei giudizi, con un effetto oggettivamente contrastante con l'obiettivo di semplificazione ed unificazione dei riti che il legislatore mostra di voler perseguire già nelle previsioni normative della novella in esame (art. 54: Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili).

Inoltre, l'istituzione, con effetto dal settembre 2012, presso il Tribunale di Catania, del c.d. Tribunale delle imprese (D.L. n. 2/12), con competenza distrettuale anche su tutte le controversie relative a rapporti societari e/o ad appalti pubblici "comunitari" di cui sia parte aggiudicataria una società, creerà condizioni di maggiore uniformità di indirizzo e di tendenziale prevedibilità delle decisioni (in funzione anche della durata ragionevole dei procedimenti e di una deflazione del carico giudiziario), ma richiederà anche un'attenta valutazione (non possibile nell'attuale fase iniziale di operatività del nuovo istituto) dei flussi del "contenzioso" e degli effetti, di medio e lungo periodo, di tale concentrazione di competenze sulla congruità degli attuali organici dei giudici e sulla funzionalità complessiva dell'ufficio giudiziario.

Nulla di specifico da segnalare con riguardo ad altri Tribunali del distretto.

PROCEDURE CONCORSUALI

Nella sezione fallimentare di Catania continua a registrarsi un incremento dei fallimenti dichiarati (186 nel periodo 1/7/2011 - 30/6/2012 rispetto ai 174 del periodo precedente) e, nonostante l'intervenuta riforma concernente la "soglia" di fallibilità, molti dei fallimenti dichiarati presentano passività non particolarmente rilevanti.

La sezione, nonostante l'organico ai limiti della sufficienza, avuto riguardo sia ai magistrati che al personale ausiliario, ha svolto una notevole mole di lavoro: la pendenza, con la chiusura di ben 221 fallimenti, è diminuita da 1.952 a 1.938 (al 30 giugno 2012).

A tal riguardo va sottolineato come i fallimenti, una volta dichiarati, presentino di norma molteplici difficoltà nel loro successivo svolgimento, dovute ad una pluralità di fattori non sempre autonomamente governabili dall'ufficio. Ed invero, notevoli remore alla definizione delle procedure fallimentari derivano, in generale, dalla necessaria instaurazione di cause aventi per oggetto l'esperimento di azioni revocatorie e di opposizioni, nonché dalla interferenza di altri giudizi di varia natura, fra cui quelli, particolarmente delicati e complessi, relativi ad azioni di responsabilità degli amministratori delle società: in ciò va di norma individuata la principale causa della pendenza dei fallimenti ultraquinquennali.

Le procedure concorsuali scontano, in altre parole, i tempi, ordinariamente lunghi, di definizione di azioni giudiziarie intraprese per il recupero di attivo (si pensi alle azioni revocatorie, alle azioni di responsabilità contro gli amministratori, ad azioni di divisione di comunioni, tra il fallito e terzi, di beni immobili), mentre le lungaggini e le difficoltà che si frappongono alla loro chiusura in tempi ragionevoli, non derivano, di norma, da resistenze significative nell'attività di liquidazione dell'attivo, anche se non mancano, ovviamente, casi in cui le difficoltà di collocazione dei cespiti inventariati sul mercato dei possibili acquirenti, costituiscono di fatto fattori di rallentamento o, addirittura, di paralisi della procedura.

In ogni caso, la pendenza dei fallimenti è diminuita, e tali risultati positivi sono da attribuire, oltre che all'impegno dei giudici, anche all'avvenuta informatizzazione delle procedure che, non solo agevola la generale gestione di ogni singolo fallimento, ma consente altresì il monitoraggio "a vista" dello stato di ognuno di essi ed il controllo della diligenza e dell'attivismo (e, di contro, della trascuratezza) dei curatori.

Quanto al carico della sezione fallimentare del Tribunale di Catania, va ancora detto che pure i diversi provvedimenti applicativi della legge Prodi

hanno comportato e comportano un notevolissimo numero di procedimenti da trattare (specialmente opposizioni allo stato passivo e revocatorie), evidenziandosi esemplificativamente che la gestione delle contestazioni dei crediti (tardive e opposizioni) relative ad un'unica procedura di A.S. regolamentata dal D. Lgs. del 1999 ha portato ad un aumento del contenzioso di circa 600 giudizi, e non sottacendosi che i provvedimenti in parola hanno profondamente inciso, oltre che nella attività di gruppi operanti con alcune loro società anche al di fuori del territorio nazionale, nelle posizioni di innumerevoli creditori, nell'economia dell'intera provincia e nella drammatica situazione, spesso rasentante l'indigenza, di numerosissimi dipendenti e delle loro famiglie.

Analoghi effetti oggi produce la crisi che affligge l'economia locale, di cui è eloquente spia l'intervenuto incremento di procedure di concordato preventivo proposte nell'ultimo periodo da imprese di non trascurabile importanza, con elevato numero di dipendenti ed articolati e complessi rapporti commerciali economici e finanziari, nonché di accordi di ristrutturazione del debito *ex art.182 bis*.

In ordine, poi, agli effetti provocati dall'entrata in vigore dei vari interventi di riforma della legge fallimentare succedutisi negli ultimi anni, può osservarsi che dai dati statistici sopra riportati trova conferma la previsione, secondo cui, dopo una iniziale riduzione del numero dei fallimenti dichiarati per effetto dei limiti originariamente introdotti per la assoggettabilità al fallimento, le modifiche apportate dal correttivo - in vigore dall'1 gennaio 2008 - avrebbero determinato una nuova crescita delle declaratorie di fallimento, come di fatto è puntualmente avvenuto.

Con riferimento agli altri Tribunali va evidenziato che gli uffici fallimentari hanno sollecitato i curatori alla chiusura dei fallimenti più vecchi, con attivo insufficiente e/o assenza di beni da liquidare, essendo oltremodo improbabile che, a distanza di anni, possano essere rinvenute poste attive non ancora individuate. Per questo motivo molte procedure sono in fase di chiusura.

In ogni caso, anche presso questi uffici del distretto i più ricorrenti motivi di ritardo sono da ricercare nelle difficoltà che spesso si incontrano nella vendita degli immobili e nella pendenza di cause relative agli stessi fallimenti.

In grado di appello risultano sempre più numerosi i reclami proposti avverso la sentenza dichiarativa di fallimento *ex art. 18 l. fall.*, i quali, per la loro connotazione di celerità impegnano particolarmente la Corte.

EQUA RIPARAZIONE

La Prima Sezione di questa Corte, cui è assegnata la trattazione dei ricorsi in materia di equa riparazione ai sensi della l. n. 89/01 segnala il numero crescente dei ricorsi con una sopravvenienza nell'ultimo anno di n. 363; nonostante lo sforzo dei singoli consiglieri della sezione, sono stati conclusi 280 procedimenti, definiti con il rispetto dei brevi termini di deposito previsti dalla legge (quattro mesi), salvo le remore dovute a richieste di rinvio e alla difficoltà di acquisizione delle copie del fascicolo processuale cui la domanda si riferisce.

IMMIGRAZIONE

La materia di cui trattasi ha subito numerose modifiche legislative di natura processuale e sostanziale che hanno comportato notevolissime ricadute sul versante della tutela giudiziaria.

Vi è stato, inizialmente, un repentino innalzamento delle controversie di competenza propria del Tribunale ordinario, ricollegabile alla previsione di sospensione *ex lege* dell'efficacia del provvedimento amministrativo espulsivo, che induce alla presentazione dell'istanza, dovendosi attendere in ogni caso l'esito conclusivo del giudizio (fissato dalla legge in giorni trenta, che difficilmente tuttavia possono esser rispettati sia per la quantità stessa dei ricorsi, sia per la necessità di operare un corretto e completo vaglio istruttorio).

Entrando più nello specifico, la materia del riconoscimento della protezione internazionale di cittadini extracomunitari ha trovato compiuta regolamentazione, sotto il profilo sostanziale col D. Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 e, sotto quello procedurale col D. Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008 (di attuazione della direttiva 2005/85/CEE, concernente le norme procedurali di riconoscimento dello *status* di rifugiato).

Il cittadino extracomunitario può oggi ottenere la “protezione internazionale” o mediante il riconoscimento dello *status* di rifugiato o mediante lo *status* di protezione sussidiaria (art 2 D. Lgs. 251/07).

Di contro, è stato definitivamente chiarito che per domanda di asilo deve intendersi non già un diritto autonomo e diverso da quelli di cui sopra, bensì “la domanda diretta ad ottenere lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione umanitaria” (art.2 lett.b D. Lgs. n. 25/08-d.l. procedura).

Più specificamente, lo *status* di rifugiato dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno di anni cinque, rinnovabile previa verifica delle condizioni

(art 23 d.l. qualifiche), e compete (art 2 lett. e) a chi ha il fondato timore di essere perseguitato (la nozione di atti di persecuzione è specificata nell'art 7) per le ragioni analiticamente indicate nel predetto art. 2 e descritte nel successivo art. 8 (razza, religione, appartenenza ad un gruppo sociale o politico – cioè le medesime già ricomprese nell'art 19 D. Lgs. 286/98 tra quelle che vietano l'espulsione), e non può o non vuole avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza.

Lo *status* di protezione sussidiaria invece dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno di anni tre, rinnovabile previa verifica delle condizioni (art 23), e compete (art 2 lett. g) al cittadino straniero che *“non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno ...”* intendendosi per suddetto *“grave danno”* ex art. 14): a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

La protezione sussidiaria contempla quindi solamente specifiche circostanze: condanna a morte, tortura (o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante), minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile in situazioni di conflitto armato.

Questo elenco di motivi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, contenuto nella Direttiva U.E., è esaustivo, e non dà spazio a deroghe e modifiche in sede di trasposizione in legge nazionale.

In seno alla disposizione transitoria di cui all'art. 34, comma 4, si è poi operata per il passato, quanto agli effetti, una sostanziale equiparazione tra il *“permesso di soggiorno umanitario”* di cui all' art. 5 comma 6 D. Lgs. n. 286/98 (*“il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*) e l'introdotta *“permesso per protezione sussidiaria”*, nel senso che per i permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto, al momento del rinnovo è rilasciato il permesso per protezione umanitaria, con la conseguenza che il rinnovo avrà durata triennale.

Tuttavia, va esclusa l'equiparazione sostanziale tra le due figure, fondate su presupposti differenti, giacché l'art. 32, comma 3, D. Lgs. n. 25/08 precisa

che la Commissione Territoriale competente, ove ritenga possano sussistere i presupposti dell'art 5 citato (evidentemente non coincidenti con la protezione sussidiaria e non altrimenti specificati), trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del relativo permesso di soggiorno: sicché se ne deduce che non compete alla Commissione il rilascio di siffatto diverso permesso umanitario né, tantomeno, può esser disposto dal giudice in sede di reclamo di un provvedimento amministrativo inidoneo a contenerlo.

Inoltre, va rilevato che l'utilizzazione dei termini "*trasmissione degli atti*" ed "eventuale *rilascio*" lascia chiaramente intendere che rimane impregiudicata ogni valutazione discrezionale dell'autorità destinataria della trasmissione medesima (questore), nel senso che a questa non viene "ordinato" il rilascio del permesso : da ciò logicamente dovrebbe conseguire che il giudice in sede di reclamo difetta di giurisdizione in ordine alla domanda di permesso per motivi umanitari, e che avverso il diniego da parte del questore è piuttosto esperibile ricorso innanzi al giudice amministrativo (circa la valutazione politico-amministrativa della sussistenza delle ragioni di protezione, in stretta relazione con il tasso di discrezionalità politico- amministrativa che segna l'accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, e sulla base della valutazione della situazione politica esistente nel paese di origine).

Sotto il profilo processuale, ai sensi dell'art 35 D. Lgs. n. 25/08, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale va proposto al Giudice del Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui si trova la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento.

Come già anticipato, inoltre, il ricorso sospende *ex lege* l'efficacia del provvedimento impugnato (art 35 comma 6), a meno che la domanda non sia stata dichiarata inammissibile dall'organo amministrativo (nel qual caso la sospensione può esser richiesta al giudice - art 35, comma 7), ciò che spiega anche il moltiplicarsi dei ricorsi rispetto al passato.

La competenza è ora del Tribunale di Catania per tutti i provvedimenti della Commissione Territoriale della Sicilia orientale, ubicata in Siracusa.

L'art. 35 del D. Lgs. citato infatti - innovando sulla precedente disciplina, interpretata nel senso che competenti erano i tribunali dove aveva sede la commissione territoriale - attribuisce ora la competenza al Giudice del Tribunale "*che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento*".

Il rito è adesso (*ex D. Lgs. n. 150/11*) quello sommario di cognizione *ex art. 702 bis c.p.c.*, e viene definito con ordinanza impugnabile dinanzi alla

Corte d'Appello. Anche il Tribunale di Ragusa ha evidenziato un vistoso aumento dei procedimenti in materia di immigrazione.

Per quanto riguarda l'ufficio del Giudice di Pace di Catania, la competenza in materia di immigrazione ed espulsione degli stranieri, l'ufficio ha ricevuto, e continua a ricevere, un carico modestissimo a livello numerico (anche se nel periodo in esame ha subito in notevole incremento rispetto all'anno precedente), ma la materia, delicatissima e di particolare rilevanza sociale, ha comportato e comporta gravi difficoltà a personale e magistrati.

PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI ED IMMOBILIARI

Nel periodo 1/7/2011 - 30/6/2012, il Tribunale di Catania, e più precisamente la VI sezione, ha dovuto fronteggiare una mole di lavoro in continua crescita, pur in assenza del quarto magistrato in organico alla sezione, che pur essendo stato assegnato formalmente all'ufficio, vi ha preso servizio solo il 21 luglio 2012.

Il ruolo del giudice assente è stato affidato a due GOT in servizio presso la sezione, uno dei quali, peraltro, vincitore di concorso all'INPS, era spesso incompatibile per la trattazione delle procedure in cui il detto ente pubblico era debitore esecutato, creditore o terzo pignorato.

Si è accumulato, pertanto, un notevole ritardo nella trattazione delle procedure mobiliari e nei procedimenti civili assegnati al ruolo del giudice assente e non sostituito.

È notorio, inoltre, che la grave crisi economica che il Paese sta attraversando ha causato gravi difficoltà nell'adempimento delle obbligazioni da parte della maggioranza dei cittadini che, avendo sperato in un guadagno stabile, avevano contratto mutui cui non riescono più a far fronte; di conseguenza i creditori, in particolare gli istituti bancari e le imprese cessionarie dei crediti, devono agire esecutivamente per il soddisfacimento delle loro pretese, aggravando così il carico di lavoro della sezione addetta alle esecuzioni.

Per ridurre i ritardi nella trattazione delle procedure immobiliari, con provvedimento del febbraio c.a., è stata proposta l'assegnazione di un terzo giudice alle espropriazioni di beni immobili; all'unico giudice togato, addetto alle esecuzioni mobiliari, sono state affidate tutte le procedure esecutive presso il debitore e quelle presso terzi, con pignoramenti superiori ad euro 60.000,00, mentre le restanti procedure sono state suddivise ai GOT.

La nuova soluzione organizzativa consente ai GOT di occuparsi di procedure omogenee, con conseguente, auspicabile riduzione dei tempi per la redazione delle ordinanze, fino ad oggi, troppo lunghi.

La trattazione dei processi civili occupa una parte marginale del lavoro dei giudici della sezione e i tempi di definizione sono inferiori ai tre anni.

Nulla di specifico da segnalare con riguardo ad altri Tribunali del distretto: presso il Tribunale di Siracusa la pendenza dei procedimenti di esecuzione immobiliare è lievemente aumentata, di contro la pendenza dei procedimenti di esecuzione mobiliare è di poco diminuita.

Presso il Tribunale di Modica si evidenzia che nel settore delle esecuzioni immobiliari si continuerà a dare spazio all'istituto della sostituzione del debitore nella custodia sistematica e della delega delle operazioni di vendita ad un professionista; istituto, questo, che nell'ultimo biennio ha consentito la definizione di una maggior numero di procedure esecutive; nel settore delle esecuzioni mobiliari è stato introdotto il sistema di vendita delegata e, attraverso l'IVG, si è attuato un riordino e una riorganizzazione dell'intero settore che passa attraverso lo spossessamento del bene dal debitore sin dal momento del pignoramento, con pubblicità commerciale e on-line dei beni pignorati e delle vendite competitive.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Con riferimento alla materia della responsabilità da circolazione stradale, va segnalata l'opportunità dell'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 102/2006, che aveva esteso il "rito del lavoro" alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali; per il resto nessun particolare elemento di valutazione può essere segnalato in riferimento alle controversie in questione.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONDOMINIO

Le controversie di natura condominiale rappresentano una parte qualitativamente e quantitativamente significativa del contenzioso di pertinenza del Tribunale, e costituiscono un aggravio rilevante per i giudici cui sono assegnate le dette cause, essendo le stesse spesso caratterizzate da un'iniziale fase cautelare essenzialmente diretta alla definizione delle istanze di sospensione dell'esecuzione delle impugnate deliberazioni delle assemblee condominiali (e dei reclami conseguentemente proposti, con apprezzabile frequenza statistica, avverso le ordinanze *ex art.* 1137 c.c. al riguardo emesse dal giudice istruttore).

Per quanto riguarda il rito processuale applicabile ai giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali, il Tribunale di Catania segue l'orientamento del giudice di legittimità imperniato sull'affermazione dell'operatività della citazione quale forma di introduzione del processo, nonché dell'equivalenza del ricorso introduttivo (purché notificato entro il termine previsto dall'art. 1137 c.c.

CONTROVERSIE IN ALTRE MATERIE

Con riferimento alle altre controversie, si registra presso il Tribunale di Catania il numero rilevante di procedimenti cautelari trattati, con un importante e pressante impegno per i giudici, non solo in considerazione del numero dei procedimenti cautelari a ciascuno di essi assegnati, ma anche (e soprattutto) per l'esigenza di una pronta trattazione degli stessi (che sovente comporta l'assunzione di prove testimoniali, l'espletamento del libero interrogatorio delle parti, nonché, normalmente - nelle cause nunciatorie, e spesso, anche nelle cause possessorie - l'espletamento di apposita consulenza tecnica) e di un'altrettanto celere decisione (in fatto consistita nell'avvenuta definizione di ben 310 procedimenti cautelari di primo grado nel periodo considerato, nonché di ben 150 procedimenti di reclami cautelari).

Quanto poi alle controversie in materia di locazioni, la grave crisi economica manifestatasi anche nel corso del periodo in esame non ha inciso presso il Tribunale di Catania in maniera significativa sui detti procedimenti, in ordine ai quali si è anzi riscontrato soltanto un lieve aumento delle sopravvenienze (n. 1.233 a fronte di n. 1.209 del periodo precedente).

Con riferimento agli affari civili trattati dalla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale si rileva presso il Tribunale di Catania un incremento della pendenza, passata da 64 cause a 71.

Quanto, infine, alle controversie in materia di tutela dei consumatori, si tratta di una materia che, pur dopo l'entrata in vigore del c.d. codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005), non ha avuto significativa incidenza numerica, evidenziando, però, che è estremamente difficoltoso, se non impossibile, fornire al riguardo dati statistici attendibili - pur se approssimativi, - dal momento che tali controversie, per imprecisione dell'oggetto, vengono normalmente iscritte a ruolo sotto la generica voce delle controversie per risarcimento del danno o garanzia per i vizi in compravendite mobiliari e, solo in fase istruttoria o decisoria, vengono dal giudice correttamente qualificate. Il numero complessivo di tali controversie nel periodo di riferimento - sempre ad una stima assai

approssimativa - può essere valutato presso il Tribunale di Catania nell'ordine di circa due decine, mentre non si ha notizia della iscrizione a ruolo di azioni collettive dei consumatori promosse ex art. 140.

I ricorsi in opposizione a sanzioni amministrativi hanno subito una notevole flessione.

ASPETTI SPECIFICI DEL CONTENZIOSO CIVILE

Con riferimento alla Corte di Appello deve confermarsi la pesante incidenza degli effetti delle riforme del 1997/98, le quali istituendo il Giudice unico e le sezioni stralcio del Tribunale - oramai definitivamente sopresse -, hanno conseguentemente moltiplicato gli organi giudicanti del primo grado con un aggravio per la Corte oramai non più sostenibile e con una naturale ripercussione sui tempi di definizione dei procedimenti.

A tal riguardo appare quanto mai doveroso sottolineare che i tempi di definizione delle cause civili contenziose non potranno essere ricondotti entro i limiti ragionevoli richiesti dalla legge n. 89/2001, la quale, secondo alcune interpretazioni, comporterebbe per il giudizio di appello una durata massima complessiva mai superiore a tre anni: in mancanza di un'ideale riforma che tocchi tanto l'organico dei magistrati e il personale di cancelleria, quanto le strutture materiali, appare quanto mai impossibile ridurre la durata dei processi.

Favorevole, ai fini dello smaltimento delle cause civili in appello, risulta l'intervento legislativo di cui alla l. n. 183/2011 diretto a contrastare il diffuso uso strumentale dell'appello in funzione dell'ottenimento della sospensiva; l'art. 27 della detta legge prevede, infatti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria, revocabile con la sentenza conclusiva del giudizio, per le sospensive inammissibili o manifestamente infondate, raccomandando, quindi, un uso più avveduto dell'istituto dell'impugnazione: la concreta applicazione di detto istituto, dalla sua entrata in vigore (un anno), ha comportato una diminuzione delle istanze di sospensione delle sentenze impugnate, soprattutto di quelle aventi ad oggetto la condanna al pagamento di somme di denaro non di rilevante entità, e di quelle relative all'impugnazione del solo capo riguardante le spese processuali.

Favorevole è risultata anche la possibilità di introdurre nel rito di appello la decisione della causa a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Quanto ai riti applicati nei giudizi di primo grado, l'istituto del processo sommario di cognizione di cui all'art. 702 *bis* c.p.c., destinato dal legislatore

a ridurre i tempi di durata del processo, è stato poco utilizzato presso il Tribunale di Catania; parimenti anche presso il Tribunale di Modica l'istituto ha avuto una scarsa incidenza, e a Ragusa il numero dei procedimenti iniziati con ricorso è pari a 31.

Un rilevante effetto deflattivo si è raggiunto con l'attenuazione del nesso di strumentalità tra cautela e merito, operante dall'1 marzo 2006 a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 80/2005, e con la conseguente tendenziale definitività del procedimento cautelare; mentre non può ritenersi realizzato il medesimo fine con riferimento all'applicazione dei provvedimenti, interinali ed anticipatori, previsti dagli artt. 186 *bis*, *ter* e *quater* c.p.c.

Quanto, infine, agli effetti della legge 134/2012, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 83/2012, non si può ancora fornire alcun utile elemento considerato che le nuove disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Si può solo sin da ora evidenziare l'ulteriore impegno richiesto ai consiglieri per ogni nuova causa ai sensi delle novellate disposizioni degli artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c. che prevedono, appunto per i nuovi giudizi in grado di appello introdotti dopo l'entrata in vigore della l. 134/2012, una pronuncia preliminare di inammissibilità dell'impugnazione fondata e motivata sulla ragionevole probabilità che l'appello non sia accolto, da adottare alla prima udienza di trattazione (art. 350 c.p.c.) con ordinanza succintamente motivata, dopo aver sentito le parti.

EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE

Il tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'istituto della mediazione civile *ex D. Lgs. n. 28/2010* (peraltro, recentemente dichiarata incostituzionale, nella parte relativa alla previsione normativa della sua obbligatorietà), permette di trarre alcuni bilanci: i numeri delle mediazioni gestite confermano che la mediazione ad oggi non sta avendo il successo che si aspettava.

In tutti i Tribunali l'accesso all'istituto è risultato assolutamente sporadico, al di fuori dei casi obbligatori - e anche in questi ultimi casi, comunque non ha inciso - con effetto deflattivo, sull'andamento della giustizia per come risulta dal numero delle sopravvenienze e soprattutto dalla modestia delle omologazioni; infatti, per come anche evidenziato dalla relazione del Presidente

della Camera di Commercio di Catania, la mediazione sino ad oggi non sta avendo il successo sperato: la responsabilità di questo stato di cose è, in parte culturale, in quanto si predilige la strada conflittuale a quella mediatrice e, comunque, vi è una scarsa conoscenza della mediazione nei cittadini e nelle imprese.

PARTE TERZA
LA GIUSTIZIA PENALE

PROBLEMATICHE DELLE INDAGINI E DEL PROCESSO PENALE

Tutti gli uffici giudiziari del distretto hanno segnalato la costante progressione del contenzioso penale che rende difficoltoso, anche in considerazione dei persistenti vuoti di organico, la realizzazione della ragionevole durata del processo, obiettivo prioritario al fine di scongiurare le condanne già in passato subite dall'Italia in sede europea.

Persistono le criticità connesse ad una crescita costante della popolazione carceraria in attesa di una sentenza irrevocabile; in particolare risulta in considerevole aumento la percentuale dei detenuti stranieri che affollano il carcere in forza di provvedimenti custodiali precautelari.

Si conferma efficace strumento di deflazione del sovraffollamento carcerario l'esecuzione domiciliare delle pene detentive brevi indicate dalle leggi n. 199/2010 e n. 9/2012, introdotta quale rimedio speciale e di durata temporanea (art. 1, comma 1 della legge n. 199/2010) nel quadro degli interventi straordinari varati in seguito alla stato di emergenza nazionale ed al fine di contrastare la tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Le condizioni della detenzione carceraria e la protrazione della custodia cautelare segnalano evidenti distonie dello stato del "processo penale" non solo rispetto ai principi enunciati dalla Costituzione, ma anche a quelli della normativa europea; è recentissima una pronuncia di condanna dello Stato Italiano per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in riferimento allo stato delle carceri. In particolare la Corte Europea non ha ritenuto affidabile il piano carceri del 2010, rivisto nel 2012, ed ha addirittura dato un vero e proprio ultimatum allo Stato Italiano invitandolo a provvedere entro un anno all'adozione di provvedimenti strutturali contro il sovraffollamento delle carceri, all'incremento delle misure alternative al carcere ovviamente collegate alla formazione professionale e all'avviamento al lavoro, alla drastica limitazione della detenzione preventiva ed alla rimozione dell'attuale ineffettività dei ricorsi a disposizione dei detenuti.

Il sistema giustizia nel settore penale risente di una "impasse" organizzativa, gestionale ed informatica che depotenzia la portata garantista dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione europea, recepiti dal diritto dell'Unione Europea come principi generali dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Rilevanza assiologica peculiare riveste tra tali diritti quello di essere giudicati in un tempo ragionevole (articolo 5, paragrafo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

È evidente la strumentalità rispetto a tale obiettivo della definizione urgente e non più procrastinabile dell'informatizzazione globale del processo penale,

così accelerando anche i tempi di notifica dei provvedimenti giurisdizionali e specularmente i tempi per il ricorso ai meccanismi di impugnazione.

Problematico è il bilanciamento tra le esigenze di accelerazione del processo penale e l'onere motivazionale del giudice penale, così come prescritto dallo statuto normativo dell'art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p. e, nella materia cautelare, dall'art. 292 c.p.p., con una sostanziale assimilazione dello schema di motivazione dell'ordinanza cautelare e di quelle del giudice della libertà a quello prescritto per la sentenza di merito.

La prassi applicativa, coerente all'esigenza di confezionare rendiconti argomentativi che esaustivamente diano contezza sia degli elementi a carico dell'imputato che dell'irrilevanza di quelli a discarico offerti dalla difesa, segnala la complessità del correlativo impegno professionale del magistrato estensore, spesso assediato da carichi di lavoro imponenti e da stringenti termini per il deposito, a rischio di sanzioni disciplinari e di compromissione del principio di rilevanza costituzionale che le limitazioni alla libertà personale sono consentite soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e nei modi stabiliti dalla legge (art. 13, comma 2, Cost.).

Lo spessore qualitativo e quantitativo dei compendi fattuali e giuridici oggetto di delibazione rende esigibile un impegno professionale del magistrato penale sempre più qualificato e idoneo a reggere la forza d'urto dell'articolata critica affidata ai mezzi di impugnazione.

La rilevanza della posta in giuoco e cioè la libertà dell'imputato, coniugata alla complessità della ricostruzione dei contenuti giuridici e probatori del processo, postula motivazioni necessariamente svincolate dal canone metodologico della "concisione", enunciato dall'art. 546, lett. e) c.p.p., con inevitabile nocimento per la celerità della risposta giudiziaria sempre più minata da un processo che tende a dilatare la custodia ante iudicatum.

Anteriormente alla decisione penale di merito va rilevato che il ricorso alla richiesta di riesame e all'appello cautelare per la frequenza statistica ha reso le relative impugnazioni uno sbocco obbligato del momento genetico della misura e della fase successiva enfatizzando la valenza di immediato filtro del giudice del riesame, garante del primo e più immediato controllo delle misure cautelari in funzione di una tutela la cui effettività è collegata alle rigidissime scansioni temporali della relativa procedura, a pena di inefficacia del titolo cautelare.

Ferma restando la netta distinzione tra indizi cautelari e prova ai fini del giudizio, e quindi la diversità di prospettiva in cui gli uni e gli altri si muovono, le motivazioni dei provvedimenti di controllo cautelare hanno confermato il rigoroso approfondimento da parte dei Tribunali del riesame del distretto di

tutti gli elementi conoscitivi in loro possesso al fine di pervenire ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza con una sostanziale omologazione ai criteri guida della delibazione di merito.

Plurime e costanti le indicazioni del giudice delle leggi relative all'illegitimità costituzionale dell'adeguatezza bloccata della misura del carcere prevista all'art. 275, comma 3, c.p.p. in fase cautelare in relazione ad alcune tipologie di reati.

Alla sentenza della Corte Costituzionale n. 265/2010 hanno fatto seguito la sentenza n. 164 del 2011 (per il delitto di omicidio); n. 231/ 2011 (per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/ 90); n. 331/2011 (per i reati di favoreggiamento delle immigrazioni illegali richiamate dall'art. 12 comma 4 bis del D. Lgs. n. 286 del 1998 e n. 110 del 2012 con riferimento al delitto di cui all'art. 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p.).

Si tratta di pronunce che hanno confermato la centralità nel sistema penale del modello della pluralità graduata della misure cautelari e del minor sacrificio necessario e la non ragionevolezza di presunzioni assolute di infungibilità del "carcere", desunte dalla gravità astratta del reato, dalla misura della pena, dall'elevato rango dell'interesse protetto, parametri questi significativi in sede di giudizio di colpevolezza ma inidonei, di per sé, a fungere da elementi preclusivi ai fini della verifica della sussistenza di esigenze cautelari e del loro grado che condiziona l'identificazione delle misure idonee a soddisfarlo.

Allo stesso modo la Corte Costituzionale ha escluso che l'esigenza di contrastare situazioni di allarme sociale possa legittimare la presunzioni assolute sul rilievo che tale esigenza non può essere annoverata tra le finalità della custodia costituendo una finalità istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l'allarme.

Il giudizio prognostico del giudice della libertà prosegue in un cammino che allontana la correlativa valutazione da una delibazione sommaria per assimilarla piuttosto a un giudizio di colpevolezza sia pure presuntivo, poiché condotto allo stato degli atti e non su prove ma su indizi, così delineandosi la funzione della procedura del riesame e dell'appello cautelare come strumento cardine per il corretto bilanciamento tra esigenze general-preventive e l'insopprimibile tutela del valore della libertà le cui limitazioni possono essere giustificate solo a fronte di una verità processuale forte e assicurata all'esito di un processo ragionevole nella durata. Problematico a fronte dell'interesse generale alla conoscenza di fatti di rilevanza penale è il giusto bilanciamento tra il contributo che un articolo di stampa può fornire ad un pubblico dibattito su questioni di rilevanza sociale e il doveroso rispetto della reputazione altrui.

Questione cruciale nei processi penali per diffamazione a mezzo stampa è l'individuazione dei limiti alla libertà di stampa che svolge, peraltro, una funzione essenziale in una società democratica perché il diritto ad una corretta informazione costituisce ineludibile presupposto per l'esercizio dei propri diritti.

Efficace strumento di prevenzione e di sicurezza sociale si è rivelato anche il procedimento di prevenzione sempre più finalizzato al controllo nevralgico degli aspetti economici della criminalità organizzata configurandosi così come un processo al patrimonio parallelo e complementare al processo penale.

L'applicazione della normativa del cd. "codice antimafia" è il riflesso di una moderna cultura penalistica sganciata dal primato della sanzione detentiva e protesa al perseguimento dell'obiettivo del rintracciamento, congelamento, sequestro e confisca dei proventi di reato.

L'obiettivo di colpire il patrimonio illecito mafioso si conferma come scelta strategica da privilegiare nella lotta ad una criminalità organizzata, connotata da transnazionalità e da una capacità di penetrazione sui mercati tanto più forte quanto più incisiva la carica di intimidazione su cui si fonda, con un subdolo rapporto interattivo tra mafiosi e imprenditori, politici o pubblici funzionari collusi fondato sul conseguimento di utilità e interessi comuni o anche differenti, ma complementari, realizzati, anche proiettando i profitti da illecito oltre i confini nazionali.

Le organizzazioni criminali sfruttando lo schermo del mercato unico operano su base internazionale attraverso la costituzione di reti operative e gruppi di riferimento in tutti i Paesi dell'Unione Europea e soltanto le indagini patrimoniali e i connessi strumenti di aggressione dei patrimoni illeciti si sono rivelati fondamentale strumento di lotta alle predette organizzazioni.

Accanto alle misure di prevenzione patrimoniali strumento di efficace contrasto per tutte le forme di illecita accumulazione di ricchezza si è confermato l'istituto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente o "confisca di valore o del tantundem".

Prosegue, pertanto, il cammino di allineamento del sistema penale italiano alle legislazioni straniere che ripudiando la concezione "causale del profitto" hanno perseguito con lo strumento della confisca di valore o del "tantundem" il fine di neutralizzare la produttività dell'illecito penale scongiurando la reiterazione del reato, progressivamente esautorando la pertinenzialità della res al delitto e così incentivando una politica criminale volta a contrastare qualsiasi forma di "redditività" dell'illecito penale.

Può, quindi, ritenersi che nel settore penale lo strumento delle misure patrimoniali di prevenzione si è ormai accreditato come mezzo di efficacia privilegiata nella lotta al crimine organizzato sulla base dell'idea di Giovanni

Falcone che il vero “tallone di Achille” delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle più lucrose attività illecite.

Tra le questioni di rito che impegnano i giudici sia del primo grado che dell'appello, soprattutto nei maxi processi, va ricordata quella della c.d. contestazione a catena, questione di estremo rilievo, rilevabile ormai anche innanzi al Tribunale del Riesame (in tal senso Cass. Sez. Unite 19/07/2012) e per la cui soluzione si impone la valutazione di intricate sequenze procedurali da effettuare in tempi rapidissimi trattandosi di questione dalla cui soluzione può dipendere la scarcerazione dell'indagato per decorrenza del termine di custodia.

Fattore di “impasse” permane l'organizzazione delle cancellerie che risentono tuttavia oltre che dei vuoti di organico anche della sostanziale difficoltà di proseguire l'attività lavorativa in fasce orarie di straordinario autorizzate solo raramente per la mancanza di correlative risorse finanziarie.

Il deficit di risorse disponibili è fattore che continua a incidere pesantemente sull'efficienza di un sistema di giustizia penale che sconta scostamenti vistosi rispetto alla razionalità manageriale delle buone tecniche aziendalistiche strumentali all'ottimizzazione delle risorse.

All'esigenza di razionalizzare, dare efficienza e consentire risparmi di spesa nel sistema giustizia è funzionale la revisione delle circoscrizioni giudiziarie approvata con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2011 e da attuare attraverso successive fasi organizzative nel prossimo anno.

I Tribunali ordinari e le relative Procure della Repubblica soppressi sono 31 e sono state soppresse tutte le sezioni distaccate, ma rispetto allo schema di decreto legislativo, che fissava in 37 le sedi da sopprimere, il Governo ha mantenuto gli Uffici Giudiziari nelle aree ad alta infiltrazione di criminalità organizzata, in Sicilia, a Sciacca e Caltagirone.

La soppressione ha riguardato anche 667 Uffici del Giudice di Pace.

Il Governo ha optato per la soppressione non ravvisando alcuna compromissione dell'esigenza, sottesa all'allocazione sul territorio delle Sezioni distaccate, di un immediato raccordo tra utente e Uffici giurisdizionali, peraltro ormai realizzabile con i nuovi strumenti di comunicazione eventualmente anche telematica e, comunque, recessiva rispetto al preminente scopo di una migliore allocazione delle risorse sul territorio.

Il Decreto Legislativo 7 settembre 2012 n. 155 ha soppresso, fra le altre, tutte le Sezioni distaccate del Tribunale di Catania (accorpate alla sede principale) e tale soppressione acquisterà efficacia a decorrere dal 13/09/2013, sempre che siano frattanto disponibili locali idonei a ricevere il personale ed il materiale

degli uffici accorpati, notoria essendo l'inadeguatezza e la cronica insufficienza dell'edificio di P.zza Verga.

In conformità alla linea tracciata dal C.S.M. il Presidente del Tribunale, ha pertanto, intrapreso opportune iniziative, a norma dell'art. 48, quinquies O.G., per l'anticipata progressiva attrazione alla sede principale, rispetto al 13/09/2013, degli affari trattati presso le Sezioni distaccate. Va, comunque, rilevato che il movimento dei procedimenti penali presso le Sezioni distaccate, come ulteriormente segnalato dalla Presidenza del Tribunale è, tuttavia, in netto aumento, giacché la pendenza di n. 4.015 procedimenti penali all'1/07/2011 si è incrementata fino a n. 4.140 al 30/06/2012, con conseguenti notevoli problemi di compatibilità delle piante organiche disponibili rispetto ai carichi lavorativi.

Funzionale all'esigenza di ottimizzare al massimo i tempi della risposta giudiziaria e di contrastare il fenomeno delle "cd. porte girevoli" è la variazione tabellare apportata con decreti del Presidente del Tribunale del 17/03/2012, consistente nella celebrazione di tutte le udienze di convalida, a seguito di arresto in flagranza, presso la sede principale del Tribunale.

Tale variazione tabellare, approvata dal C.S.M. con deliberazione del 16/05/2012, è uno strumento di efficace razionalizzazione della celebrazione dei giudizi direttissimi con la previsione di turni settimanali dei magistrati delle sezioni ordinarie e di quelli delle Sezioni distaccate.

Si è trattato di uno strumento deflattivo del carico di convalide del G.I.P. con un impulso notevole anche in termini di accelerazione della risposta giudiziaria per una fetta rilevante di contenzioso penale.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI REATI

In tutto il distretto della Corte di Appello si è registrata un'efficace applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali con complementare gestione di "patrimoni", così sottratti a logiche imprenditoriali funzionali a permeare di un'apparenza di liceità le basi economiche del crimine.

Di particolare rilievo sotto il profilo funzionale il coordinamento tra gli Uffici requirenti del distretto e la Direzione Nazionale Antimafia, che ha condotto anche alla firma in materia di misure di prevenzione patrimoniali di un Protocollo di intesa tra gli Uffici.

Accanto alle misure di prevenzione patrimoniali strumento di efficace contrasto per tutte le forme di illecita accumulazione di ricchezza si è confermato in tutto il distretto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente o "confisca di valore o del *tantundem*", istituto che, ripudiando la concezione "causale del profitto", ha perseguito il soddisfacente risultato di neutralizzare la produttività dell'illecito penale scongiurando la reiterazione del reato, progressivamente escludendo la pertinenzialità della *res* al delitto e così incentivando una politica criminale volta a contrastare qualsiasi forma di "redditività" dell'illecito penale.

Il predetto istituto nella prassi applicativa ha funzionato come proficuo fattore deterrente soprattutto con riferimento a reati che hanno registrato una sensibile lievitazione e segnatamente i reati in materia tributaria, le frodi comunitarie, i reati di bancarotta fraudolenta e i reati di usura e riciclaggio, che hanno impegnato assiduamente i Tribunali del distretto con un travaso delle correlative impugnazioni, ormai epilogo necessario del giudizio di primo grado, nelle sezioni ordinarie della Corte di Appello.

Frequenti anche le costituzioni di associazioni finalizzate alla realizzazione di plurime truffe per lucrare finanziamenti comunitari o beneficiare di agevolazioni fiscali anche attraverso la costituzione di sofisticate piattaforme societarie spesso costituite ad hoc con società dormienti che in forza dell'allocazione nei paesi c.d. *off shore* hanno consentito di lucrare un regime fiscale agevolato.

Il predetto collegamento di numerose truffe alle piattaforme societarie create *ad hoc*, la stabilità nel tempo delle compagini sociali, la diversificazione territoriale degli organismi societari, all'interno e oltre i confini nazionali, l'utilizzo di schemi organizzativi identici per plurime società spesso hanno costituito un modulo operativo criminale che ha consentito agevolazioni fiscali indebite e acquisti fittizi per lucrare indebiti finanziamenti anche per notevoli importi.

Non sono mancate anche le ipotesi di contestazione in concorso dei reati di frode fiscale previsto dal D. Lgs n. 74/2000 e di truffa aggravata ai danni dello Stato, configurabile tale concorso tutte le volte in cui dalla condotta di evasione sia derivato un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale come ad esempio la concessione di pubbliche erogazioni, prevalendo in difetto di tale profitto, per il principio di specialità, il delitto di frode fiscale.

Ad ulteriore riscontro della particolare valenza preventiva e sanzionatoria della "*adprehensio*" della quantità di provento illecitamente lucrato milita la libertà dell'accusa di selezionare qualsiasi bene da assoggettare a vincolo reale sia pure per un valore non superiore a quello del profitto.

Si è consolidato il principio (Cass., sez. III, 25 febbraio 2010 n.12580) che non sussiste alcuna violazione della legge nell'ipotesi che il giudice fissi esclusivamente l'importo complessivo rilevante ai fini della futura confisca, così determinando il quantum delle garanzie che debbono essere acquisite mediante il sequestro.

Ulteriore conferma della particolare efficacia sanzionatoria dell'*ablatio* in questione si rinviene anche nelle particolari modalità di applicazione dell'istituto - sperimentate dalle Procure del distretto - anche al terzo formalmente titolare del bene che in realtà è nella disponibilità dell'indagato.

In tale ipotesi l'onere probatorio a carico dell'accusa è consistito unicamente nel dimostrare anche e soprattutto attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che i beni in realtà non sono del terzo ma sono nella disponibilità dell'indagato "a qualsiasi titolo".

È rimasta così estranea, con relativa stabilità della misura patrimoniale nel corso del processo, in ipotesi di impugnazione proposta dal terzo destinatario del provvedimento di sequestro preventivo ex art. 12 sexies della legge n. 365/92 in relazione all'art. 321 comma 2 c.p.p, ogni questione afferente alla pertinenzialità o sproporzione rispetto al patrimonio con conseguente dilatazione delle possibilità per lo Stato di congelare l'equivalente dell'illecito prelievo privato.

Si tratta di passaggi cruciali delle concrete modalità di applicazione di una misura che ha interessato indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato anche per l'intera entità del profitto accertato, con il solo limite che l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso (*ex plurimis* Cass. Sez. V 3 febbraio 2010 n. 10810 Perrottelli; Cass. Sez. Un. 27 Marzo 2008 n. 26654 Fisia Italimpianti S.P.A. ed altri).

Proprio con riferimento all'istituto della confisca di valore o per equivalente le distonie dello statuto normativo di riferimento e cioè dell'art. 322 ter c.p.p. con riguardo alle fattispecie contemplate dagli artt. 314 sino al 320 c.p. hanno,

tuttavia, continuato a incidere negativamente sulle strategie investigative di contrasto alla crescente proliferazione di tali reati.

Lo strumento di valore è, infatti, utilizzabile in relazione ai reati predetti per il solo prezzo e non per il profitto del reato in tal senso militando l'inequivoco dato letterale (in tal senso Cass. Sez. Un. 25 giugno 2009, Caruso) dell'art. 323 ter c.p. donde l'estrema urgenza di un intervento normativo al riguardo con l'estensione dell'ambito applicativo della confisca anche al profitto dei reati di cui al catalogo compreso agli artt. da 314 a 320 c.p.

Tale urgenza è viepiù evidente se si considera che i dati statistici segnalano un significativo incremento dei reati di corruzione (aumento del 39%), di concussione (aumento del 45%), di peculato (aumento 19%), di malversazione a danno dello Stato e di indebita percezione di contributi (aumento del 14%), e ciò a conferma dell'allarmante invasività criminale di condotte preordinate all'indebito accaparramento di pubblico denaro.

Allarmante l'incremento dei reati di droga con un'impressionante invasività dello spaccio su strada, anche in zone nevralgiche dei mercati di riferimento, soprattutto nelle aree del catanese, del siracusano e del ragusano.

Inquietante l'aumento dei procedimenti per spaccio nei confronti di indagati giovanissimi (spesso diciannovenni) e anche l'aumento dei procedimenti per il reato di cui all'art.74 dpr. 309/90, fattispecie a struttura aperta che esibisce plurimi modelli associativi da quelli rudimentali a quelli del grande sodalizio internazionale con struttura imprenditoriale, che controlla tanto la produzione che l'immissione sul mercato dello stupefacente.

Anche nel corso di quest'anno la quotidiana attività di controllo del territorio tenacemente perseguita dalle forze di polizia e l'incessante attività investigativa delle procure di tutto il distretto hanno consentito, come per l'anno decorso, l'arresto di pericolosi spacciatori, l'individuazione del contesto associativo di riferimento e della rete territoriale di distribuzione della droga.

Problematico nell'ipotesi di indagato ex art.74 D.P.R. 309/90 tossicodipendente l'impatto di Corte Costituzionale n. 231/2011 sull'adeguatezza bloccata della misura massimamente afflittiva che nello statuto speciale del tossicodipendente di cui all'art 89 dpr. 309/90, è rimasta immutata per talune tipologie di reati e ricorrendo esigenze cautelari eccezionali.

Crescente la sopravvenienza di reati commessi in ambito familiare (anche omicidi) e in aumento i reati contro la libertà sessuale, pedofilia e pornografia.

Costante la sopravvenienza dei reati di atti persecutori (c.d. condotte di stalking).

Allarmante l'aumento dei reati di pedofilia anche in contesti sociali insospettabili con elevatissimo rischio per la parte offesa minore e soggetto debole.

Notevole l'incremento dei reati informatici (aumento del 16%) e in aumento i reati di furto anche in abitazione.

Tra i furti significativo l'incremento anche dei furti di rame e materiale ferroso.

Lieve flessione dei reati di rapina, estorsione, omicidio colposo per infortuni sul lavoro, lottizzazione abusiva, inquinamento e rifiuti.

Si conferma per i reati in materia di rifiuti la funzionalità della misura cautelare e reale del sequestro preventivo.

Nel settore dei reati urbanistici, con particolare riferimento alla demolizione degli immobili abusivi, va ricordata l'iniziativa assunta dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto Giuseppe Toscano, diffusamente riferita dagli organi locali di stampa, positivamente avviata assieme al Comune di Catania nel contesto di un condivisibile progetto di legalità in virtù del quale risultano già eseguite alcune demolizioni in zone di particolare pregio o con evidenti ragioni di priorità, secondo modalità e criteri sapientemente e diffusamente chiariti in una approfondita ed articolata relazione della Procura della Repubblica di Catania.

Permane l'afflusso quantitativamente rilevante di procedimenti a carico di più indagati (le cd. maxi operazioni), con speculare mole dei compendi probatori da analizzare, in massima parte costituiti da intercettazioni ambientali e telefoniche con incidenza sulla durata dei dibattimenti che, soprattutto in primo grado, implicano complesse istruttorie e anche problemi logistici e organizzativi.

Persistono nei maxi processi di criminalità organizzata le difficoltà connesse ai collegamenti a distanza e alla necessità per i collegi giudicanti di spostarsi nelle aule Bunker.

Proliferano i giudizi di impugnazione in Corte di Appello per procedimenti relativi a reati associativi ex artt. 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 309/90 e ad associazioni finalizzate a frodi comunitarie, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione.

Quanto ai procedimenti di estradizione e di applicazione del mandato di arresto europeo, si è verificato per questi ultimi un significativo incremento e un allungamento dei tempi di trattazione per gli accertamenti da disporre a seguito di recenti orientamenti giurisprudenziali.

Tutte le sezioni della Corte di Appello sono gravate da un flusso costante di affari relativi anche a reati contro la Pubblica Amministrazione e soltanto l'impegno massiccio dei componenti i collegi giudicanti ha consentito la definizione di processi di speciale complessità sia per numero di imputati che di imputazioni con elevato indice di smaltimento.

Problematico il bilanciamento tra il fisiologico iter del processo di rinvio e il rispetto dei termini di custodia cautelare nell'ipotesi di annullamento da parte della Corte di Cassazione.

A conferma dell'elevata qualità professionale dell'impegno dei giudici di merito non può non segnalarsi la quasi costante resistenza delle sentenze emesse nel distretto al controllo di legittimità.

Anche le Corti di Assise del Distretto sia in primo grado che in appello hanno confermato un trend di smaltimento elevato scongiurando scarcerazioni connesse alla scadenza dei termini di custodia cautelare.

In Corte di Assise di Appello va segnalato un flusso in aumento di imputati di nazionalità diversa da quella italiana, extracomunitari o provenienti dai paesi dell'Europa dell'Est in processi per fatti di criminalità organizzata al fine dello sfruttamento della prostituzione dove si è ipotizzato il delitto di riduzione in schiavitù e altresì omicidi, sovente commessi per futili motivi in ambito familiare.

Anche nel distretto risulta assai precaria l'organizzazione delle cancellerie che risentono oltre che dei vuoti d'organico progressivamente aumentati per effetto dei numerosissimi pensionamenti non integrati da nuove assunzioni, anche della sostanziale impossibilità di espletare lavoro straordinario per la mancanza di correlative risorse finanziarie.

UFFICI DI SORVEGLIANZA

Si conferma nel sistema penale l'essenziale funzione del giudice di sorveglianza di garante di modalità di esecuzione della pena in funzione deterrente di trattamenti contrari al senso di umanità.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania ha segnalato che:

- presso la Casa Circondariale di Catania "Piazza Lanza" alla data del 30 giugno del 2012 risultavano presenti n. 545 detenuti, a fronte di una capienza ottimale di 155 detenuti e di una capienza tollerabile di 221 detenuti;
- presso la Casa Circondariale di Catania "Bicocca" alla data del 30 giugno del 2012 risultavano presenti n. 289 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di n. 104 detenuti e di una capienza tollerabile di 208 detenuti;
- presso la Casa Circondariale di Caltagirone alla data del 30.6.2012 risultavano presenti n. 262 detenuti, a fronte di una capienza ottimale di n. 150 detenuti e di una capienza tollerabile di n. 275 detenuti;
- presso la Casa Circondariale di Giarre alla data del 30.6.2012 risultavano presenti n. 111 detenuti, a fronte di una capienza ottimale di n. 60 detenuti e di una capienza tollerabile di n.120;
- presso la Casa Circondariale di Siracusa alla data del 30.6.2012 risultavano presenti n. 475 detenuti, a fronte di una capienza ottimale di n. 239 detenuti e di una capienza tollerabile di n. 319 detenuti;
- presso la Casa Circondariale di Ragusa alla data del 30.6.2012 risultavano presenti n. 178 detenuti, a fronte di una capienza ottimale di n. 111 detenuti e di una capienza tollerabile di n. 164;
- presso la Casa di Reclusione di Augusta fino al dicembre del 2011 risultava presente una popolazione carceraria costituita da ben 650 detenuti; tale popolazione tuttavia diminuiva già dal gennaio del 2012 a tutt'oggi, fino a raggiungere la consistenza attuale di n. 420 detenuti, in esito allo trasferimento di parte dei detenuti medesimi in altri istituti penitenziari, determinato dalla chiusura di 3 sezioni, resa necessaria per consentire la realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia, e ciò a fronte di una capienza regolamentare di n. 317 detenuti e di una capienza tollerabile di n. 607 detenuti, calcolata con riferimento alla disponibilità di tutti gli spazi presenti nella casa di reclusione di Augusta (e dunque tenendo conto anche delle 3 sezioni in questione chiuse per lavori di ristrutturazione edilizia);

- presso la Casa Circondariale di Modica alla data del 30.6.2012 risultavano presenti n. 71 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di n. 31 detenuti e di una capienza tollerabile di n. 45 detenuti;
- presso la Casa di Reclusione di Noto, infine, alla data del 30.6.2012 risultavano presenti n. 247 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di n. 181 detenuti e di una capienza tollerabile di n. 265 detenuti.

Va rilevato che gli stranieri costituiscono mediamente oltre il 30% dei detenuti presenti negli istituti penitenziari del distretto.

Nelle case circondariali di Catania Piazza Lanza, di Catania Bicocca e di Siracusa il numero complessivo dei detenuti è ben superiore al dato della capienza tollerabile, e ciò espone lo Stato italiano alle condanne già subite in sede europea come nel primo caso Suleimanovic c. Italia ed in altri seguenti anche recentissimi casi, nei quali lo Stato Italiano è stato condannato perché è stato considerato trattamento inumano e degradante, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione europea, la condizione del detenuto in una cella che avrebbe dovuto contenere due persone e ne conteneva in effetti ben sei.

La Corte europea ha recepito l'indicazione della Commissione del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura, secondo cui lo spazio minimo disponibile per ciascun detenuto non deve essere inferiore ai sette metri quadri, mentre la disponibilità effettiva accertata era di tre.

Una sentenza del 7 febbraio (caso Cara-Damiani), ha condannato l'Italia perché il ricorrente, disabile con difficoltà di locomozione, era detenuto nonostante non potesse ricevere cure adeguate al suo caso e non potesse muoversi agevolmente in sedia a rotelle a causa della presenza in carcere di barriere architettoniche.

Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, nel corso degli ultimi tempi è riuscito, non soltanto a ridurre in maniera consistente i tempi in cui l'esecuzione della pena rimane sospesa in attesa della decisione dell'organo collegiale, ma anche e soprattutto (per ciò che riguarda l'entità della popolazione carceraria presente all'interno degli istituti detentivi in esecuzione di titolo di condanna definitivo) a fissare in tempi estremamente ravvicinati la trattazione delle istanze di misure alternative provenienti da soggetti ristretti in carcere.

Si sono dimezzati i tempi di trattazione dei procedimenti di sorveglianza, atteso che gli stessi si concludono allo stato con ordinanze decisorie emesse mediamente nell'arco di circa 4 mesi dalla data di registrazione e le decisioni di accoglimento delle istanze di misure alternative alla detenzione hanno superato in percentuale le statuizioni reiettive e di inammissibilità.

Particolare rilevanza per la tutela dei detenuti le decisioni relative a persone affette da HIV o da AIDS, definite in tempi ragionevoli in tutto il distretto.

Rimane da segnalare l'assoluta insufficienza del termine di dieci giorni, decorrente dal ricevimento del reclamo, per la decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza dei reclami proposti in materia di permessi e di sospensione delle regole di trattamento, di cui all'art. 41 bis della legge n. 354/1975.

Ed invero, l'adozione del procedimento di sorveglianza che prescrive il rispetto del termine di almeno 10 giorni tra la data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio all'interessato ed al difensore e la data dell'udienza, determina, già da sola, l'impossibilità di osservare il termine di legge per la decisione, che non risulta congruo. Appare pertanto utile ed opportuna la revisione del termine.

Non può non rilevarsi, infine, che la legge n. 199/2010 (c.d. "svuota carceri") non ha dato in concreto i risultati auspicati dal legislatore, attesa la natura discrezionale dei provvedimenti di concessione di una misura alternativa alla detenzione emanati in base alla legge stessa.

A sua volta, l'Ufficio di Sorveglianza di Siracusa segnala che il passato decongestionamento della popolazione carceraria per effetto del più recente indulto è ormai cessato: il numero dei detenuti presso i vari istituti è così tornato ovunque allo *status quo ante* e in alcuni casi ha raggiunto il massimo storico.

Di contro, gravissime sono le carenze del personale di polizia penitenziaria, con conseguenti risvolti non solo sulla sicurezza, ma anche sui servizi indispensabili, nell'interesse degli stessi detenuti, quali l'ufficio matricola e quello del casellario. Sott'organico è anche il personale degli educatori.

Buone, rispetto alle risorse disponibili, le attività tratta mentali offerte. Presenti anche attività dirette ai detenuti stranieri, cui sono assicurati corsi di alfabetizzazione, nonché locali per il culto. In conseguenza della ripopolazione degli istituti il numero dei provvedimenti emessi nell'ultimo anno è sensibilmente aumentato.

GRATUITO PATROCINIO

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - ovvero il testo Unico sulle Spese di Giustizia - l'accesso al beneficio della difesa processuale gratuita è consentito solo a coloro il cui reddito non supera la soglia di reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, di € 10.766,33 a seguito dell'ultimo aggiornamento con decreto ministeriale del 25 ottobre 2012.

È doveroso segnalare un sempre più vertiginoso aumento del ricorso al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio penale.

Ciò implica un rilevante impegno sotto il profilo temporale dei magistrati e del personale amministrativo addetto a tale servizio, impegno divenuto sempre più pressante, costituito dalla necessità di evadere la gran massa di richieste di liquidazione presentate dai difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

PARTE QUARTA
LA GIUSTIZIA MINORILE

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'andamento nel distretto della giustizia minorile risente dell'esiguità delle risorse sia interne che esterne all'Ufficio per lo svolgimento della funzione penale e civile in un territorio vasto e problematico, quale è quello di competenza del Tribunale per i minorenni di Catania, con differenti sistemi organizzativi e di amministrazione pubblica, che, nella materia minorile, hanno diretta rilevanza anche sul regolare ed efficiente svolgimento dei compiti della giustizia.

Insufficiente per la varietà delle funzioni civili e penali, dalle quali discendono anche insormontabili incompatibilità e le emergenze, è il numero dei giudici professionali previsti in pianta organica, in numero di nove compreso il Presidente, al fine di garantire un'efficace risposta di giustizia minorile in uno dei Distretti più travagliati d'Italia. È fatto notorio che la criminalità minorile catanese ha aspetti da primato nazionale e negli ultimi anni è stato registrato un notevole aumento delle domande in materia civile soprattutto dalle parti private. Oltre ai magistrati professionali l'organico prevede anche da 36 giudici onorari, e, pertanto, insufficienti sono anche le risorse della cancelleria limitate alla previsione di 30 unità in pianta organica per lo svolgimento di tutte le attività tabellarmente previste.

L'indirizzo di giurisdizionalizzazione dei rapporti processuali è stato esteso anche ai giudici onorari esperti che compongono l'organico del giudice specializzato, sia per la sempre maggiore professionalità che per la loro organizzazione interna al fine di rispettare il principio del giudice naturale, prevedendo puntuali assegnazioni tabellari.

Il rapporto tra il giudice togato ed il giudice onorario appare ormai consolidato nell'attuazione di un'effettiva ed indispensabile integrazione dei saperi, tale da arricchire anche il confronto ed il contraddittorio con tutte le parti processuali.

Al fine di migliorare l'organizzazione dell'attività dell'ufficio non appare più procrastinabile l'attivazione, quanto meno, del sistema SIGMA, ormai operativo anche nella gran parte delle sedi giudiziarie minorili, che permetterebbe di far confluire i dati, già inseriti nel REGE e nel SICAM, in un unico sistema. Occorre segnalare, di conseguenza, che le procedure minorili non sono state incluse tra quelle individuate dal Ministero della giustizia per l'avvio della sperimentazione del processo telematico così accentuandosi i ritardi nella programmazione di una celere risposta di giustizia.

Infine, una migliore risposta della giustizia minorile impone la specializzazione degli avvocati nella materia minorile ed allo scopo i giudici sia togati che onorari esperti hanno garantito la partecipazione e collaborazione ai corsi organizzati dal Consigli dell'ordine e dalle Associazioni forensi.

SETTORE PENALE

Rilevante è l'attività che si richiede al GIP e al GUP e al giudice del dibattimento, anche per la specificità degli interventi penali, e la necessità di instaurare, ai fini educativi, un contatto con il minore sottoposto al processo penale, anche per reati di estrema gravità. Nell'anno in esame si conferma il trend dei reati commessi in violazione della legge sugli stupefacenti (pari al 34% del totale delle imputazioni), il che dimostra come non si riesca a reprimere tali delitti che alimentano un mercato sempre più che fiorente e che, di conseguenza, anche le misure applicate in fase cautelare sono quelle maggiormente contenitive, ed in particolare, quella della custodia cautelare in carcere che nel tempo considerato incide per il 44%, contro una media dei quattro anni precedenti del 34%.

Di conseguenza si confermano le più volte espresse perplessità in relazione alle linee informatrici del disegno di riforma della giurisdizione minorile ed in particolare l'eventuale decentramento della giustizia penale minorile per l'inevitabile frammentazione della giurisdizione presso le singole sedi dei Tribunali, sebbene da parte di Giudici specializzati provocherebbe la perdita dell'uniformità di indirizzo, con probabile minore efficacia dell'azione rieducativa.

Di cospicua dimensione, rara nella generalità delle altre sedi, è il carico del settore sorveglianza, data la frequenza di pene detentive e l'impegno del magistrato di sorveglianza.

È comunque proficua collaborazione fornita dall'USSM e dagli operatori degli istituti di pena con particolare riferimento agli IPM, permanendo il divario, più volte rimarcato, tra l'organizzazione degli Istituti di pena minorili e quella degli Istituti di pena per adulti ove vengono ristretti a decorrere dal ventunesimo anno di età ragazzi condannati per reati commessi da minorenni.

SETTORE CIVILE

Un impegno sempre maggiore viene richiesto anche nel settore civile ove la domanda di giustizia è vasta, crescente, impellente ed anche innovativa sotto il profilo processuale e dell'individuazione dei diritti sostanziali delle persone minori di età. Riguardo alle innovazioni processuali si sottolineano gli sforzi interpretativi al fine di consentire una quanto più adeguata giurisdizionalizzazione del rito.

Dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 che ha riformato la materia della regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli naturali estendendo a questi ultimi la disciplina novellata dell'art. 155 c.c. e segg., ma soprattutto a seguito della piena applicazione della normativa, anche processuale, introdotta dalla legge n. 149 del 2001, che ha novellato la disciplina dell'adozione di cui alla legge n. 184 del 1983, le materie di competenza di questo tribunale sono state trattate mediante uno schema processuale sempre più definito e volto ad ottemperare al principio costituzionale del giusto processo. Lo schema processuale individuato è quello del rito camerale che, a seconda dell'oggetto della materia, ha natura contenziosa o non contenziosa, e richiama, in quanto compatibili, tutte le norme processuali del rito ordinario fermo restando il rispetto dei criteri fissati dalla Suprema Corte di snellezza, immediatezza e celerità nello svolgimento del processo nonché di mantenimento del potere officioso (V. sent. Cass. Sez. Unite 19 giugno 1996 n. 5629 e Cass. 14 nov.2001 n.14163, in Giust. civ.,2002,I,c.1926).

In quest'ambito particolare attenzione è stata riservata alla garanzia della difesa tecnica e del contraddittorio di tutte le parti, ivi compresa la persona minore di età, anche nella fase istruttoria, ed il rispetto del ruolo di terzietà del giudice minorile.

La peculiarità del rito processuale civile, con possibilità di informazioni assunte (ai sensi dell'art. 738 c.p.c.) anche presso le agenzie educative ed i servizi territoriali e sanitari dei Comuni del Distretto, comporta un impiego di energie e di competenze da parte dei giudici al fine di uniformare gli strumenti e la valutazione dei riscontri volti alla conoscenza delle situazioni oggetto del processo, stante la rilevata diversa qualità, preparazione ed attenzione da parte dei servizi medesimi.

È evidente, poi, come la "mancata protezione" e le disfunzioni organizzative degli operatori sociali determina il perdurare delle difficoltà più volte notate circa l'esecuzione dei provvedimenti, mancando un coordinato e qualificato apporto delle forze dell'ordine e una puntuale e più completa qualificazione professionale degli stessi operatori sociali, al fine di offrire sostegno e mediazione

nelle situazioni di conflittualità ovvero garantire protezione per i maltrattamenti e le violenze in ambito familiare anche relativamente a classi sociali alte o medio-borghesi.

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

L'intervento dei servizi sociali non può, infine, tralasciare la mutata composizione sociale che, nel distretto della Corte d'Appello di Catania, ormai da alcuni anni vede progressivamente aumentare la presenza di minori stranieri, molti sono i minori giunti in Italia clandestinamente e non accompagnati, dato che nell'ultimo anno vi è stata una nuova ripresa degli sbarchi, che erano appena diminuiti lo scorso anno anche per i noti fatti di cronaca relativi al respingimento in mare di imbarcazioni prossime alle nostre coste. Si segnala la disfunzionalità di alcuni servizi, quali l'operatività del Comitato per i minori stranieri e l'individuazione di risorse di accoglienza nel territorio. La sofferenza ed il bisogno conseguente alle guerre in corso dei Paesi del Nord Africa ed anche dell'Africa centrale ha portato nel nostro Paese tanti giovani in cerca di lavoro e di pace che necessitano provvedimenti oltre che per la protezione internazionale anche per la necessaria protezione personale. A tale fine l'Ufficio minorile di Catania è stato impegnato anche nella formazione di protocolli d'intervento con le altre istituzioni del territorio e la formazione di tutori.

LA SEZIONE DELLA CORTE D'APPELLO PER I MINORENNI

La Sezione Famiglia, Persone e Minori della Corte d'appello di Catania funziona attualmente con la presenza di un Presidente e soli tre Consiglieri, ridottisi per un lungo periodo al numero di due nelle more dell'espletamento della procedura per la copertura del posto del magistrato titolare trasferito in Corte di Cassazione, e quindi con una copertura fissa in organico del 20% che ha raggiunto, nel periodo suddetto, il 40%. Tale assetto risulta in realtà inadeguato rispetto al carico di lavoro, caratterizzato da una notevole sopravvenienza di affari sia del settore minorile che di quello concernente la famiglia e la persona, che per la delicatezza degli interessi coinvolti (di norma afferenti alla sfera dei diritti fondamentali) richiedono accurata e sollecita trattazione, nonché sovente lo svolgimento di approfondita attività istruttoria.

Va altresì segnalato il notevole disagio operativo in cui versa la sezione a cagione della ridotta composizione della compagine amministrativa

alla stessa addetta, caratterizzata - nel periodo di riferimento - da presenze part-time nonché da applicazioni provenienti da altri uffici, situazione questa che rende oggettivamente difficoltosa l'attività di supporto amministrativo.

In tema di giustizia minorile, in materia civile, la Sezione ha fatto fronte ad un non trascurabile volume di affari, rilevabile dalla cospicua sopravvenienza dei procedimenti camerale in numero di 89; nello stesso periodo sono stati esauriti dalla Sezione n. 111 procedimenti, per cui la pendenza è passata dai 63 procedimenti pendenti al 30.6.2011 ai 40 pendenti al 30.6.2012. Anche per quel che concerne il settore penale della giustizia minorile si registra, rispetto al precedente periodo, un notevole aumento delle sopravvenienze, dovuto alla nota incidenza dei fenomeni di devianza giovanile, cui non è estranea la locale criminalità organizzata. Pertanto nel periodo di riferimento risulta un incremento di 205 nuovi procedimenti, superiore a quello registrato nell'omologo periodo precedente; tuttavia anche in detto settore, essendo stati esauriti nel periodo di riferimento n. 245 procedimenti, i processi pendenti al 30.6.2012 raggiungono il numero di 170, a fronte dei 210 pendenti alla data del 30.6.2011, con conseguente evidente abbattimento delle pendenze.

A margine del suddetto dato, senz'altro positivo, deve rilevarsi peraltro un notevole incremento dei procedimenti con imputati in stato di privazione della libertà personale; circostanza che impone tempi particolarmente rapidi di definizione avuto riguardo ai ristrettissimi termini di custodia cautelare.

INDICE

PARTE PRIMA ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA

Introduzione	<i>Pag.</i> 7
Ricordo degli assenti	“ 8
Aspetti e problematiche generali dell'Amministrazione della Giustizia La revisione della geografia giudiziaria	“ 17
Organico di magistratura e del personale amministrativo	“ 19
Processi d'informatizzazione dei servizi giudiziari	“ 22
La formazione dei magistrati e del personale amministrativo	“ 24
Strutture e risorse giudiziarie	“ 26
I tempi della giurisdizione civile	“ 30
Note conclusive	“ 35

PARTE SECONDA LA GIUSTIZIA CIVILE

Lo stato del contenzioso	<i>Pag.</i> 39
Controversie con la pubblica amministrazione	“ 46
Diritto di famiglia	“ 47
Le controversie di lavoro e previdenza	“ 48
Rapporti di impresa	“ 51
Procedure concorsuali	“ 53
Equa riparazione	“ 55
Immigrazione	“ 55
Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari	“ 58
Controversie in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli	“ 59
Controversie in materia di condominio	“ 59
Controversie in altre materie	“ 60
Aspetti specifici del contenzioso civile	“ 61
Effetti dell'introduzione dell'istituto della mediazione	“ 62

PARTE TERZA
LA GIUSTIZIA PENALE

Problematiche delle indagini e del processo penale	<i>Pag.</i> 67
Principali tipologie di reati	“ 73
Uffici di sorveglianza	“ 78
Gratuito patrocinio	“ 81

PARTE QUARTA
LA GIUSTIZIA MINORILE

Il tribunale per i minorenni - Considerazioni generali	<i>Pag.</i> 85
Settore penale	“ 86
Settore civile	“ 87
Minori stranieri non accompagnati	“ 88
La sezione della Corte d'Appello per i minorenni	“ 88

Finito di stampare nel Gennaio 2013
presso la Litostampa Idonea s.n.c.
Catania - Via Francesco Cilea, 38/40